

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

Commi 1 e 2. Si dispone che per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i pertinenti fondi contrattuali della dirigenza medica e sanitaria e del personale non dirigente sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, degli importi indicati per ciascuna di esse nella Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto nei limiti dell'importo complessivo a livello nazionale pari a 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

Comma 3. La disposizione autorizza l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 lettera a) e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Lo spazio finanziario è assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote di cui al medesimo allegato A.

Art. 2 (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)

La disposizione, per le finalità ivi indicate, autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, è autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023.

Per il calcolo degli oneri, indicato in dettaglio nella seguente tabella, si è tenuto conto, per la dirigenza, dei livelli retributivi di cui al CCNL Area funzioni centrali 2016/2018, mentre per le unità di personale tecnico-sanitario, del valore retributivo relativo alla posizione economica F1.

Per il 2020, si stima che l'assunzione avverrà per l'inizio di aprile, per un onere pari a 9/12 dell'onere a regime.

UNITA'	58	
DIRIGENTI MEDICI/VETERINARI	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO
STIPENDIO	45.260,77	2.625.124,66
VAC. CONTR. 118 LD2	303,16	17.583,28
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	491.627,72
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA con nuovi incarichi art.61	4.400,00	255.200,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	5.000,00	290.000,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRESUNTA 35%	3.290,00	190.820,00



TOTALE ANNUO LORDO	66.730,27	3.870.355,66
ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	24.942,75	1.446.679,47
COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI	91.673,02	5.317.035,13

UNITA'	29	
TECNICI SANITARI AIII F1 (CCNL 2016/2018)	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO
STIPENDIO PER 13 MENSILITA' comprensiva di IND. INTEGRATIVA SPECIALE PER 13 MENSILITA'	24.162,43	700.710,47
VAC. CONTRATTUALE	156,00	4.524,00
IND. DI AMMINISTRAZIONE PER 12 MENSILITA'	2.772,72	80.408,88
TOTALE ANNUO LORDO COMP. FISSE	27.091,15	785.643,35
accessori		
FUA 2016 pagato nel 2018	1.817,74	52.714,46
ART.7 2016 pagato nel 2018	8.224,36	238.506,44
ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	13.681,35	396.759,15
COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI	50.814,60	1.473.623,40

UNITA' TOTALI	87	
SPESA COMPLESSIVA A REGIME INCLUSI ONERI INDIRETTI		6.790.658,53

Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 3(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

Il presente articolo autorizza le regioni ad incrementare gli acquisti di prestazioni sanitarie da erogatori privati, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di tetti di spesa, contrattando anche con strutture non accreditate, purché autorizzate (commi 1 e 2) nonché ad avvalersi di personale, locali ed apparecchiature di strutture private (comma 3). Per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro, mentre



per l'attuazione del comma 3 è autorizzata l'ulteriore spesa di 160 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 4 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

L'articolo introduce norme dirette ad individuare e quindi a disciplinare delle aree sanitarie temporanee, che le regioni e le province autonome potranno attivare in strutture di accoglienza e assistenza, pubbliche e private, così come in qualsiasi altro luogo idoneo, autorizzando altresì opere di edilizia sanitaria. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva fino a 50 milioni di euro a valere sul finanziamento destinato all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e assegnate con il presente decreto secondo le quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le province autonome il concorso provinciale al finanziamento dell'edilizia sanitaria. In deroga all'ordinario procedimento di sottoscrizione di accordo di programma, le opere sono ammesse al finanziamento con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute e il trasferimento delle risorse avviene da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

Si autorizza il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione medica. Il Commissario si avvale di Invitalia spa quale soggetto gestore della misura, con oneri a carico delle risorse stanziato, che sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che si prevede verranno attribuiti in eguale misura per contributi e finanziamenti agevolati.

Agli oneri recati dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà)

Si autorizza il capo del Dipartimento della protezione civile a disporre con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili autorizzate ai sensi del comma 10, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

Inoltre, è prevista la possibilità per il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, di disporre la requisizione in



uso di strutture alberghiere o altri immobili, a fronte della quale viene prevista una indennità di requisizione calcolata come percentuale del valore di mercato del bene.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla disposizione si autorizza la spesa nel limite massimo di 150 mln di euro per il 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18 comma 4.

Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)

Commi da 1 a 4. Gli oneri per il reclutamento straordinario del personale sanitario militare in servizio temporaneo mediante una ferma della durata di un anno (n. 120 Ufficiali Medici con il grado di tenente e n. 200 sottufficiali infermieri con il grado di Marescialli) sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo medio unitario del trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

L'immissione è stata prevista per il 15 aprile 2020, pertanto i relativi oneri sono stati calcolati proporzionalmente (8,5/12 nell'anno 2020 e 3,5/12 per l'anno 2021).

Comma 5. Gli oneri per il richiamo del personale medico appartenente alla "riserva selezionata" (n. 60 Ufficiali Medici), in aggiunta a quelli previsto dall'art. 12 della legge 160 del 2019, sono stati calcolati moltiplicando le unità da immettere in servizio per il costo medio unitario spettante in base al grado, ipotizzando il richiamo nel grado di Capitano. Al personale in parola è stato attribuito pertanto il trattamento economico del pari grado in servizio permanente.

L'immissione è stata prevista per il 15 aprile 2020, pertanto i relativi oneri sono stati calcolati proporzionalmente (8,5/12 nell'anno 2020 e 3,5/12 per l'anno 2021).

Commi da 1 a 4	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20
Progressione di carriera Ufficiali	Tenente	Tenente							
Unità immissioni straordinarie	120	120	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	€ 56.162,43	€ 56.162,43							
Totale Onere Ufficiali	€ 4.773.806,55	€ 1.965.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	Maresciallo	Maresciallo							
Unità immissioni straordinarie	200	200							
Costo Medio Unitario	€ 45.318,11	€ 45.318,11							
Totale Onere Marescialli	€ 6.420.065,58	€ 2.643.556,42							
Totale Onere complessivo	€ 11.193.872,13	€ 4.609.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20
Comma 5	Capitano	Capitano							
Costo Medio Unitario	€ 60.121,88	€ 60.121,88							
Unità da richiamare	60	60							
Oneri totali	€ 2.555.179,90	€ 1.052.132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il comma 6 prevede la copertura finanziaria disponendo che agli oneri derivanti dall'articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.



Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)

La disposizione, per le finalità ivi indicate, prevede che il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, possa conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, di durata annuale non rinnovabili fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

Gli oneri sono quantificati come segue:

Tabella di quantificazione dei costi per ciascuna annualità [2020 e 2021] considerando il conferimento degli incarichi nel prossimo mese di giugno.

2020			2021		
N. unità	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1	N. unità	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1
6	6	€ 38.496,66	6	6	€ 38.496,66
€ 115.489,98			€ 115.489,98		

Il costo complessivo del biennio 2020 – 2021 per le 6 le unità di personale è pari a euro 230.979,96.

Alla copertura degli oneri, così come sopra quantificati e pari a 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione di due fondi previsti dal bilancio della Difesa, in particolare:

- per il 2020, il fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate (cap. 1121 p. g. 1) di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- per l'anno 2021, il fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative (cap. 1153 p.g.1).

Articolo 9 (Potenziamento delle strutture della Sanità militare)

Gli oneri di cui al comma 1 per il potenziamento della sanità militare ammontano a 34,6 milioni di euro e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- 20 M€ per n. 2 ospedali da campo *role 2 advanced*, con capacità di 12 posti letto in terapia intensiva e 10 posti letto in terapia ordinaria di reparto;
- 4 M€ per approvvigionamento di n. 4 moduli aggiuntivi da associare ai *role 2* già disponibili;
- 1,5 M€ per approvvigionamento di macchinari e materiali per la produzione di dispositivi di protezione individuale presso le strutture di riferimento (mascherine, tute e occhiali);
- 0,4 M€ per la realizzazione di n. 6 posti letto;
- 0,5 M€ per acquisto di materiale igienizzante;
- 0,9 M€ per acquisto n. 6 ambulanze di biocontenimento (€ 150.000 x 6);



- 3,3 M€ per l'acquisto immediato di n. 100.000 kit di protezione individuale (costo 33 € x 100.000);
- 1,5 M€ per acquisto di sistemi di trasporto isolati aviotrasportabili 10 (75.000 euro x 10) e per elitransporto 10 (60.000 euro x 10) e n. 3 camere di isolamento campale (50.000 euro x 3= 150.000 €);
- 2 M€ per acquisto di farmaci per assistenza e terapia di supporto;
- 0,5 M€ per il potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientifico del Policlinico militare "Celio di Roma".

Per quanto riguarda, invece, la produzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, il costo per litro di tali sostanze ammonta a circa euro 20. Lo Stabilimento farmaceutico militare di Firenze è in grado di produrne circa 800 litri al giorno. Il limite di 704.000 euro consente, pertanto, una produzione di circa 35.200 litri che si possono realizzare in due mesi lavorativi.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 35,304 milioni per l'anno 2020 di provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 10 (Potenziamento risorse umane INAIL)

Comma 1. La disposizione prevede, per l'INAIL, l'autorizzazione ad acquisire 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri, con le medesime modalità di reclutamento di cui all'articolo 1, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili non oltre il 31 dicembre 2020. Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a euro 15.000.000, considerando che i predetti incarichi saranno conferiti, presumibilmente, dal 1° aprile 2020.

Reclutamento			
Categorie	Unità	Trattamento pro-capite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	200	80.000	16.000.000
Infermieri	100	40.000	4.000.000
TOTALE ANNUALE			20.000.000
TOTALE PER 9 MESI			15.000.000

Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

Relativamente alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con apposita variazione degli stanziamenti già previsti per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.



Art. 11(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

Al fine di far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento, connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, e per il periodo connesso alla predetta emergenza, la norma prevede un maggiore contributo di parte corrente a favore dell'Istituto Superiore di Sanità pari a 4 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

A valere sulle predette risorse la disposizione autorizza l'Istituto a reclutare a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise:

- 20 unità con qualifica di Dirigente medico,
- 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo;
- 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo,
- 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER).

Si provvede ad un incremento, per un totale di euro 4 milioni, della dotazione finanziaria di parte corrente dell'ente, anche al fine di consentire - per un'ottimale gestione dell'emergenza in atto - il predetto reclutamento straordinario di risorse umane con contratto a tempo determinato, in deroga al Piano Triennale di Attività ed alle percentuali di cui all'articolo 9 del d.lgs. 218/2016. Per quanto attiene agli oneri di personale questi sono quantificati nel modo seguente: euro 2.838.311,69 per l'anno 2020 ed euro 3.405.974,03 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Con riferimento alle figure professionali richieste i costi unitari ed annui, comprensivi di oneri a carico dell'amministrazione, sono quantificati nel modo seguente:

Qualifica	Tabellare (comprensivo di 13° mensilità)	Retribuzione Accessoria	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	Costo unitario	Unità da assumere	Totale
Dirigente medico	45.260,77	23.810,26	24.299,19	93.370,22	20	1.867.404,37
Primo Ricercatore- Tecnologo II Livello	41.397,94	3.419,68	17.201,00	62.018,62	5	310.093,11
Ricercatore Tecnologo III Livello	32.684,10	3.106,78	13.736,54	49.527,42	20	990.548,39
CTER VI Livello	23.896,85	10.490,80	13.197,98	47.585,63	5	237.928,15
				Totale	50	3.405.974,03

Il costo complessivo per le 50 unità aggiuntive è quantificato in euro 3.405.974,03 per 12 mensilità (euro 2.838.311,69 per 10 mensilità considerata l'assunzione immediata in coerenza con le esigenze emergenziali). La quota parte del maggiore contributo che non è utilizzato per la copertura dei costi assunzionali (pari a circa 1,16 milioni nel 2020 e a



circa 590.000 euro per gli anni 2021 e 2022) restano a disposizione del bilancio dell'ente per esigenze di funzionamento. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 12 (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

La disposizione, al comma 1, consente alle aziende ed enti del SSN, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza, solo qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale. Il comma 2 prevede che per le medesime finalità e il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato possa essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza..

Il trattenimento in servizio del personale contemplato dalle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

Articolo 13 (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

La disposizione è finalizzata a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, e per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Con tale deroga si intende fornire alle regioni e Province autonome la possibilità di poter far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario. Conseguentemente le regioni e Province autonome, possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 14 del 2020, nei limiti delle risorse ivi previste.

Articolo 14 (Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)

La disposizione prevede che anche ai lavoratori dei settori delle imprese indispensabili alla produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici non si applichi la misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.

Stante il carattere della disposizione, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

La disposizione è finalizzata a far fronte alla situazione emergenziale connotata dalla carenza di mascherine chirurgiche e prevede, limitatamente al periodo dell'emergenza, la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il produttore, gli importatori e coloro che le immettono in commercio autocertifichino sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.

Trattandosi di disposizione ordinamentale, dalla stessa non derivano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)



La norma è volta a consentire l'utilizzo delle mascherine chirurgiche reperibili in commercio quali dispositivi di protezione nonché, come misura di protezione individuale, l'uso di mascherine filtranti anche prive del marchio CE.

Stante il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 17 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID)

La norma individua misure per semplificare la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, nonché in materia di uso compassionevole dei farmaci, per pazienti affetti da COVID-19.

La disposizione non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Articolo 18 (Rifinanziamento fondi)

Allo scopo di assicurare la piena attuazione di tutte le misure straordinarie poste in capo agli enti del Servizio sanitario nazionale per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il comma 1 dispone l'incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato dell'anno 2020 per l'importo di 1.410 milioni di euro, anche in relazione alle maggiori assunzioni effettuate ai sensi del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 e a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, stabilendo altresì obblighi contabili per dare evidenza di ricavi e costi connessi alla gestione dell'emergenza stessa.

Il comma 2, in funzione dell'emergenza in oggetto, proroga i termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 in materia di verifica dell'equilibrio di bilancio del Servizio sanitario nazionale e di azioni conseguenti.

Il comma 3 incrementa il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 di 1,650 miliardi di euro, ivi ricomprendendo gli oneri di cui all'articolo 6.

Articolo 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Si prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente l'emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e Fondi di Solidarietà).

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto sono emerse le seguenti platee:

4,7 milioni di lavoratori dipendenti assicurati per CIGO con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.158,08 euro; dall'analisi svolta è emerso che il 2% di tale platea ha superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO. Pertanto, la concessione della misura prevista dal decreto in esame comporta il sorgere di un onere a carico della finanza pubblica stimato sulla base dell'ipotesi di una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 95% degli aventi diritto e di una durata media della prestazione pari a 1 mese. La platea dei lavoratori agricoli a



tempo indeterminato assicurati per CISOA sono 127.800 con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.376,9 euro. La concessione della misura prevista dal decreto in esame prevede un maggior onere dovuto ad un maggiore ricorso alla CISOA per il 95% di tale platea per la durata di un mese. Sulla base delle considerazioni sopra riportate, complessivamente, si stima un onere pari a 359,2 milioni di euro, di cui 245,6 milioni di euro per prestazione e 113,6 per coperture figurative.

6,5 milioni (di cui 1,5 Tutelati da Fondi sostitutivi non rientranti nella platea oggetto del provvedimento in esame) di lavoratori rientranti nel campo di applicazione del decreto tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario (considerando anche un maggior ricorso conseguente la situazione contingente) senza tener conto dei limiti aziendali e temporali. La maggiore spesa per il FIS per il 2020, per quanto attiene l'estensione dell'assegno ordinario alle aziende con numero di dipendenti minore o uguale a 15, viene quantificata in **circa 723 milioni** di euro di cui **443 milioni** di prestazione e **280 milioni** di contribuzione correlata alla prestazione e riguarda circa 324.000 lavoratori. A tale valutazione si giunge considerando il ricorso alla prestazione di assegno ordinario da parte del 80% delle aziende che impiegano da 5 a 15 dipendenti, e che ciascuna di queste richieda assegno ordinario per il 40% del suo organico. La prestazione media stimata è di 1,5 mesi.

Per le aziende del FIS con un numero di dipendenti superiore a 15 l'abolizione per l'anno 2020 dei tetti aziendali, (10 volte il contributo ordinario versato) e dei limiti di durata della prestazione viene quantificata, considerando le stesse ipotesi di ricorso al Fondo, in **circa 128 milioni** di euro divisa in **87 milioni** di prestazione e **41 milioni** di correlata.

Per quanto riguarda l'estensione della causale, e quindi un maggior ricorso alle prestazioni negli altri fondi di solidarietà gestiti dall'INPS, il provvedimento comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica stimabili in **circa 137 milioni** di euro divisa in **88 milioni** di prestazione e **49 milioni** di correlata.

Il comma 6 comporta oneri per la finanza pubblica pari a 80 mln di euro per l'anno 2020.

Nei termini sopra riportati sono stati quantificati i seguenti limiti di spesa:

		Anno 2020		
		(importi in mln di euro)		
		Contribuzione		
		Prestazioni	figurativa	Totale
Articolo 19 e Articolo 21	1) CIGO per lavoratori già tutelati	245,6	113,6	359,2



2) Fds Assegno ordinario	618,0	370,0	988,0
(1+2)	863,6	483,6	1.347,2
fondi alternativi	50,0	30,0	80,0
Totale	913,6	513,6	1.427,2

Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

La sospensione della fruizione della CIGS è riferita a 0,2 milioni di lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 di circa 2.000 euro. Anche in questo caso è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 95% e una durata media della prestazione pari a 1 mese. L'onere derivante dalla misura in esame è pari 338,2 milioni di euro, di cui 201,8 milioni di euro di prestazione e 136,4 milioni di euro di coperture figurative.

Nei termini sopra riportati è stato quantificato il seguente di spesa

Anno 2020			
(importi in mln di euro)			
	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale
Interruzione fruizione CIGS e concessione CIGO	201,8	136,4	338,2

Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

L'onere è ricompreso nelle valutazioni e nel limite di spesa riguardanti l'assegno ordinario di cui all'art. 19.



Articolo 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

L'articolo in esame prevede la concessione, a seguito della sospensione delle attività lavorative conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di quei lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli (OTD) non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali.

Dagli archivi gestionali dell'INPS è stata rilevata una platea pari a 2,6 milioni di lavoratori (compresi gli agricoli e la pesca) con una retribuzione media mensile 2019 pari a 1.259,7 euro. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è stato stimato ipotizzando una percentuale di ricorso alla prestazione in esame pari al 90% dei potenziali beneficiari e la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 1 mese.

L'onere derivante dalla concessione della cassa integrazione in deroga prevista dal presente articolo è pari a 3.293,2 milioni di euro, di cui 2.320,1 milioni di euro per prestazione e 973,1 per coperture figurative.

Nei termini sopra riportati è stato quantificato il seguente limite di spesa:

Anno 2020			
(importi in mln di euro)			
	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale
CIG in deroga per lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito	2.320,1	973,1	3.293,2

Articolo 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

La chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole è stabilita a decorrere dal 5 marzo 2020. La norma proposta prevede la concessione del congedo in esame per una durata massima di 15 giorni. Le stime riportate nella presente relazione tecnica sono state predisposte sulla base dell'ipotesi di una fruizione del congedo proposto per un numero medio di giornate pari a 12.



L'indennità proposta, per figli tra 0 e 12 anni di età, è commisurata al 50% della retribuzione di riferimento.

Le stime sono state predisposte, per tutte le tipologie di lavoratori di seguito riportate, ipotizzando le seguenti percentuali di propensione al ricorso della misura in esame, che tengano conto delle altre possibili forme di astensione dal lavoro e sulla base delle osservazioni della serie storica dei beneficiari di congedo parentale degli ultimi cinque anni riferita ai soli lavoratori dipendenti che dimostrano, a normativa vigente, la limitata attrattività della misura:

- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue pari o inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione: 60%
- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue superiori a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione e fino a 60.000 euro: 40%;
- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue superiori a 60.000 euro: 25%;
- Lavoratori autonomi: 50%
- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: 50%.

In alternativa al congedo parentale, il lavoratore potrà optare per la fruizione di un voucher di importo pari a 600 euro complessivi valido, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età inferiore ai 12 anni, per la durata di chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole. La stima dell'onere derivante dalla concessione di tale misura è stata predisposta ipotizzando un ricorso degli aventi diritto del 10% rispetto alle propensioni del congedo.

- Lavoratori dipendenti del settore privato

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 301.000 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 68% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna: 1,29 (ISTAT anno 2018);
- retribuzione media giornaliera 2018 per la fascia di età 25-50 anni (Fonte Osservatori Statistici INPS): 75,0 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Ai fini della stima delle prestazioni oggetto della proposta normativa in esame gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019.

- Lavoratori con figli in situazione di handicap grave di età superiore ai 12 anni



Da fonte ISTAT risultano 3.115.000 disabili gravi nell'anno 2017.

Si è ipotizzato che il 10% di tale platea abbia un'età compresa tra 13 e 40 anni, considerato come limite massimo per coerenza con l'età del genitore lavoratore potenziale fruitore della misura. Tale percentuale rispetto al peso della popolazione 13-40 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) sul totale della popolazione italiana pari al 30%, è stata ipotizzata più bassa considerando l'handicap grave più spostato verso le età avanzate. L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base di una retribuzione media giornaliera 2018 per la classe di età 25-50 anni pari a 75,0 euro (Fonte Osservatori Statistici INPS). L'aliquota IVS considerata ai fini della stima della copertura figurativa è pari al 33%.

Ai fini della stima delle prestazioni oggetto della proposta normativa in esame gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019.

- **Lavoratori autonomi**

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 14.800 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 3% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera convenzionale 2020 per il calcolo dell'indennità: 48,98 euro;
- stima reddito medio annuo ponderato lavoratori autonomi utile al calcolo della contribuzione figurativa: 19.000 euro;
- aliquota contributiva IVS: 24%.

- **Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata**

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 5.700 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 1% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera ponderata 2020: 51,21 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Nella tabella seguente è riportato un riepilogo dell'onere complessivo derivante dal presente articolo :



Emergenza COVID-19
Onere derivante dalla concessione per 12 giorni del congedo parentale al 50 %
o del voucher a seguito della chiusura delle scuole in tutta Italia
Anno 2020 - (Importi in milioni di euro)

Tipologia di lavoratore	Onere Congedo parentale (50%)				Voucher 600 euro		Totale	
	Beneficiari	Indennità	Copertura figurativa	Totale onere	Beneficiari	Totale onere	Beneficiari	Onere
Lavoratori dipendenti privati	1.156.577	609,1	401,9	1.011,0	181.842	97,1	1.618.418	1.108,1
Lavoratori con figli con disabilità grave da 13 a 40 anni di età	125.207	51,9	34,3	86,2	13.912	8,4	139.119	94,6
Lavoratori autonomi	79.959	23,5	12,0	35,5	8.884	5,3	88.843	40,8
Gestione separata (iscrizione in via esclusiva)	30.684	9,4	6,2	15,6	3.409	2,0	34.093	17,6
TOTALE	1.692.426	693,9	454,4	1.148,3	188.047	112,8	1.880.474	1.261,1

Nei termini sopra riportati è stato quantificato il seguente di spesa

Anno 2020

(importi in mln di euro)

	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale
Totale articolo	806,7	454,4	1.261,1
congedo parentale per chiusura servizi educativi per l'infanzia e scuole	693,9	454,4	1.148,3
voucher per chiusura servizi educativi per l'infanzia e scuole	112,8		112,8

Articolo 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS, con riferimento all'anno 2018, si possono ipotizzare le seguenti platee nel campo di applicazione del presente provvedimento:

- N° lavoratori beneficiari permessi mensili di 3 giorni per figli con handicap grave art. 42, commi 2 e 3, D. Lgs n.151/2001 (Art.33 co.3 L.104/1992): circa 70.000 con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 76,8 euro;



· N° lavoratori beneficiari di permessi mensili di 3 giorni per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave (ex Art.33 co.3 L.104/92): circa 330.000 con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro.

· N° lavoratori beneficiari di permessi mensili di 3 giorni per lavoratori con handicap grave (ex Art. 33 c.6 L104/92): circa 42.000 con una retribuzione media giornaliera di 85,0 euro.

Sulla base dei dati sopra riportati, l'onere derivante dall'incremento del numero di giornate di fruizione dei congedi in esame, a fronte degli attuali 3 giorni mensili, di ulteriori 12 giorni complessivi, per i mesi di marzo ed aprile 2020, risulta pari a 590,5 milioni di euro, di cui 444,0 milioni di euro per prestazione e 146,5 milioni di euro per copertura figurativa.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

Commi 1 e 2: La previsione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico del congedo di cui al comma 1, che comunque non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici e a cui si associa, in caso di concreta fruizione, una riduzione della retribuzione nella misura del 50 per cento non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 3, 4 e 5

La norma proposta prevede la concessione di un voucher pari a 1.000 euro, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, a favore del personale sanitario dipendente pubblico e privato.

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati del settore sanitario, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa alla prestazione prevista al comma 1 è prevista l'erogazione di un bonus di 1.000 euro complessivi, per l'assistenza e la sorveglianza dei minori di età inferiore ai 12 anni conseguente la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole. La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tenuto conto delle platee interessate e della relativa quota con figli è stato possibile stimare un limite di spesa di 30 mln di euro per l'anno 2020.

Comma 6. Prevede che possono essere rideterminati fino al numero di 72 i permessi lavorativi orari previsti per i Sindaci dall'art. 79, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, per assentarsi dal proprio posto di lavoro. Tale elevazione è prevista fino alla data di cessazione



dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Le assenze per la fruizione di tali permessi aggiuntivi, per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti.

Alla copertura si provvede ai sensi dell'art. 126.

Articolo 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

La disposizione prevede l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza del Covid-2019, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.

In deroga alle disposizioni vigenti, la norma dispone che gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele previste dalla proposta normativa siano posti a carico dello Stato.

La presente relazione tecnica valuta gli oneri derivanti dall'attuazione della modifica normativa in esame considerando, a normativa vigente, i soggetti interessati non percettori di indennità di malattia in quanto sani.

Ipotesi di lavoro e risultati

Sulla base degli ultimi dati sui contagi e ipotizzando che:

1. per ogni nuovo contagiato vengano messe in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria 4 persone;
2. il 5% contragga la malattia entro una settimana (accedendo al regolare indennizzo per malattia);
3. Il periodo di "quarantena" sia di 14 giorni effettivi e 10 lavorativi;
4. Il 63% sia costituito da soggetti in età attiva tra i 18 e i 66 anni (dati Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2019);
5. il 60% faccia parte del settore privato;
6. la retribuzione media giornaliera sia di 80 euro;

deriva un onere per la finanza pubblica per l'anno 2020 di circa 130 milioni di euro di cui 32 milioni di euro per contribuzione figurativa.

Pertanto è stato determinato il seguente limite di spesa:

Anno 2020

(importi in mln di euro)

Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale
98,0	32,0	130,0



Articolo 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

Allo scopo di fronteggiare l'emergenza COVID e le ricadute in termine economici, ai professionisti titolari di p.iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro. Tramite accertamento amministrativo, sono stati individuati circa 339 mila potenziali beneficiari a cui, secondo la proposta normativa, dovrebbero essere erogati 600 euro a titolo di indennità. Tenuto conto dell'importo erogabile e della numerosità dei beneficiari, si stima un onere complessivo per il 2020 pari a circa 203,4 milioni di euro.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

La proposta normativa riguarda i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni CDCM, Artigiani, Commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e intende riconoscere a tali lavoratori una indennità pari a 600 euro. Tramite accertamento amministrativo, sono stati individuati circa 350.000 soggetti iscritti ai CDCM, 1.405.000 iscritti agli Artigiani e 1.845.000 iscritti ai Commercianti (complessivi 3.600.000 di beneficiari) a cui, secondo la proposta normativa, dovrebbero essere erogati 600 euro. Tenuto conto dell'importo erogabile e della numerosità dei beneficiari, si stima un onere complessivo per il 2020 pari a 2.160 milioni di euro.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

La nuova norma stabilisce in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della suddetta disposizione, il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione. Tale indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con altre indennità concesse per la perdita involontaria del lavoro. Per individuare la platea dei beneficiari ci si è riferiti ai dati estratti dagli archivi dell'Istituto relativi ai lavoratori stagionali del settore Turismo e degli stabilimenti termali con pagamento di NASPI nell'anno 2018: pur trattandosi di lavoratori stagionali che quindi in ciascun anno verosimilmente danno luogo agli stessi eventi di cessazione, e trascurando l'esclusione per chi al momento dell'entrata in vigore della norma risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente, tale platea è stata prudenzialmente incrementata rispetto a quella dell'intero anno 2018 del 10%, per tener conto degli ulteriori 2-3 mesi oltre l'anno intero di riferimento per gli eventi di



cessazione. Secondo tali ipotesi la platea di riferimento si attesterebbe su circa 173.000 lavoratori, pertanto la proposta normativa in esame comporterebbe l'insorgere di un onere differenziale a carico della finanza pubblica pari a 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)

La proposta normativa prevede per l'anno 2020, a seguito delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate su tutto il territorio nazionale, la corresponsione di un bonus pari a 600 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro. Analizzando i dati di archivio si è stimato che la platea dei soggetti interessati è pari a circa 660 mila operai agricoli a tempo determinato a cui dovrebbero essere erogati 600 euro di bonus. Tenuto conto dell'importo erogabile e della numerosità dei beneficiari, si stima prudenzialmente un onere complessivo per il 2020 pari a circa 396 mln di euro.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 31 (Incumulabilità tra indennità)

La disposizione disciplina incompatibilità tra le indennità una-tantum e tra le medesime e RdC. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 32 (Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)

Secondo la normativa vigente la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

La norma proroga il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020. Trattandosi di un lieve spostamento dei termini di presentazione delle domande, e considerando che gli attuali tempi medi di liquidazione delle prestazioni consentono di mantenere i pagamenti all'interno dello stesso anno, non si ravvisano oneri differenziali per la finanza pubblica.

Articolo 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

Secondo la normativa vigente le domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL devono essere presentate entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e l'indennità



di disoccupazione spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge. Alla luce delle evidenze gestionali, visto che la maggior parte delle richieste di indennità avviene in modo tempestivo, gli eventuali oneri differenziali per la finanza pubblica si stimano di entità assolutamente trascurabile.

Articolo 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

La disposizione prevede la sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL. La stessa proposta sospende per lo stesso periodo i termini di prescrizione. La sospensione della decadenza e della prescrizione non comporta ulteriori e/o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la decadenza farebbe slittare alcuni pagamenti all'anno successivo con un aggravio in termini di cassa per la finanza pubblica ma che verrebbero compensati da eventuali recuperi per lo slittamento dei termini prescrizionali.

Articolo 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 36 (Disposizioni in materia di patronati)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)

La disposizione non comporta oneri trattandosi di sospensione di termini con ripresa dei pagamenti dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nel primo semestre dell'anno.

Articolo 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)

La nuova norma stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non



siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione. Tale indennità non è cumulabile con le indennità previste agli articoli 27, 28, 29 e 30.

Per individuare la platea dei beneficiari ci si è riferiti ai dati estratti dagli archivi dell'Istituto relativi ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro: si tratta di circa 81.000 lavoratori con contratto non a Tempo Indeterminato.

Se si ipotizza prudenzialmente che nessuno di loro nel momento dell'entrata in vigore della norma risulteranno titolari di un rapporto di lavoro dipendente e/o pensionati, la proposta normativa in esame comporterebbe l'insorgere di un onere differenziale a carico della finanza pubblica pari a 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

La disposizione prevede, fino al 30 aprile 2020, per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 40 (Sospensione delle misure di condizionalità)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 41 (Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 42 (Disposizioni INAIL)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 43(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)



Comma 1. la disposizione prevede il trasferimento, da parte dell'INAIL la somma di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Commi 2 e 3. Le disposizioni si rendono necessarie per rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall'INAIL. Dette finalità vengono perseguite attraverso l'autorizzazione all'assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

Gli oneri complessivi a regime, ammontano ad euro 9.853.517 come dal prospetto sotto riportato.

Per l'anno 2020, considerato che le assunzioni, nel limite di 50 unità, non potranno avere decorrenza anteriore al 1° novembre, l'onere è pari a euro 821.126. Per l'anno 2021 l'onere, per le medesime unità assunte nell'anno 2020, è pari a euro 4.926.759. A decorrere dal 1° gennaio 2022, anche a seguito dell'assunzione delle restanti n. 50 unità, l'onere a regime è pari a euro 9.853.517. Ai relativi oneri si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Si provvede, inoltre, a compensarne gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, a euro 2.358.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.00 a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 126.

Si riportano, di seguito, le voci retributive ed i relativi importi, utilizzati per la quantificazione degli oneri:

Qualifica	Trattamento economico fondamentale*	Trattamento accessorio	Totale (al lordo oneri 38,38%)	N. unità	Costo totale annuo
Medici I fascia	38.023,11	33.183,11	98.535,17	100	9.853.517

*Il trattamento economico fondamentale comprende lo stipendio tabellare, la tredicesima mensilità e l'IVC

Articolo 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

Le disposizioni comportano maggiori oneri per 300 mln di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonchè, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 per sostenere il reddito dei



professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 45 (Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

La disposizione è di carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 48 (Prestazioni individuali domiciliari)

La disposizione è di carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO III

ART. 49 (FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI)

La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 sull'economia nazionale.

Al fine di assicurare una immediata applicazione delle predette misure, si è fatto riferimento a uno strumento – il Fondo di garanzia per le PMI – attivo e conosciuto su tutto il territorio nazionale.

L'estensione della gratuità dell'accesso alla garanzia del Fondo (comma 1, lett. a) comporta oneri a carico della finanza pubblica. Nel corso del 2019, infatti, il Fondo ha introitato pagamenti a titolo di commissioni pari a euro 39.391.009,34, cui vanno aggiunti ulteriori € 461.504,02 per le commissioni per concessione di garanzie di portafoglio.



L'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento (comma 1, lett. h), comporta un minore introito valutabile in 3 milioni di euro.

L'ammissibilità alla garanzia del Fondo di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito (comma 1, lett. d), il prolungamento automatico delle garanzie per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate (comma 1, lett. f), e l'ammissibilità alla garanzia per i nuovi finanziamenti a 18 mesi, per i cui soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso a titolo gratuito e senza valutazione, comporta un potenziale incremento della platea dei beneficiari e della rischiosità del portafoglio garantito dal Fondo, che è controgarantito dallo Stato.

La sospensione della verifica del modulo "andamentale" ai fini dell'ammissione (comma 1, lettera g), giustificato dall'esigenza eccezionale di non escludere dall'accesso al credito imprese che registrano tensioni col sistema bancario in conseguenza della crisi (che potrebbero anche avere posizioni classificate come "scaduti" o "sconfinamenti", ma con esplicita esclusione di "sofferenze" e inadempimenti probabili") comporta un significativo incremento del rischio, che, considerata anche la conseguente minore "leva", richiede risorse aggiuntive stimabili in 600 milioni di euro.

Il comma 2 è volto, invece, ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.), secondo le modalità stabilite dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 3 estende l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi plafonate dall'art. 4 del DM 14 novembre 2017), mentre i successivi commi 4 e 5 prevedono che gli operatori di microcredito in possesso del requisito di micro piccola media impresa beneficino gratuitamente, nella misura massima dell'80 del finanziamento e, in fattispecie circoscritte, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo su finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari volti alla concessione di operazioni di microcredito, elevando contestualmente da 25 a 40 mila euro la soglia massima dei finanziamenti concedibili.

Il comma 7 quantifica in 1,5 miliardi di euro l'incremento di risorse in favore del Fondo per le finalità di cui al comma 1. Tale importo, aggiunto alle risorse già disponibili per il Fondo pari a 1.100 milioni di euro e ai "rientri" previsti per rate scadute, pari a 1.000 milioni di euro, consentirebbe un sostanzialmente e drastico aumento di finanziamenti ammessi al fondo, anche senza considerare le risorse ancora non utilizzate dei Fondi strutturali comunitari per 240 milioni di euro (100 milioni sul PON imprese e Competitività 2014-20 e 140 milioni sui POR), e la controgaranzia FEI (SMEs Initiative) sullo stock di garanzie essere, in fase avanzata di definizione, che dovrebbe liberare a breve ulteriori 140 milioni.

Il comma 8 prevede che le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applichino anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. A tale finalità, la disposizione assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020, mentre al comma 9 è previsto che, con decreto MEF-MISE potranno essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese.

ART. 50 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FIR)

Le disposizioni di cui al comma 1, **lettere a) e b)**, modificano la disciplina indicata all'art 1, commi 496 e 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della



predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, prima che, con successiva apposita deliberazione, venga definito il piano di riparto per il pagamento a saldo, che potrà essere predisposto solo a seguito del completamento dell'esame di tutte le domande di indennizzo presentate. Le procedure già previste di pagamento a valere sul capitolo 7604 di spesa del bilancio dello Stato sono applicabili anche in sede di erogazione dell'acconto proposto.

Il conferimento dell'anticipo dell'indennizzo per le sole domande di indennizzo esaminate e deliberate dalla Commissione tecnica consentirà l'erogazione di risorse finanziarie utili a sostenere le necessità economiche nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19. Si precisa che rispetto alle somme stanziare complessivamente per il FIR pari ad oltre 1,5 miliardi di euro, che verranno completamente erogate al termine di tutta la procedura prevista per legge, nella situazione attuale, in cui il termine di presentazione delle istanze è ancora aperto, non si può stimare l'ammontare erogabile in sede di anticipazione dell'indennizzo del FIR. Tale ammontare sarà determinato dalla Commissione, anche alla luce del numero e degli importi delle istanze complessive e tenendo presente i vincoli del suddetto stanziamento di bilancio pluriennale complessivo già vigente.

La predisposizione della misura dell'anticipo dell'indennizzo è giustificata, altresì, dalla necessità di conferire un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze. Le disposizioni di cui al successivo comma 2, in considerazione dell'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, modificano l'art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160, prevedendo un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo. Il termine del 18 aprile 2020 è, pertanto, prorogato al 18 giugno 2020.

Da ultimo, nel precisare che le attività della Commissione tecnica e della Consap inerenti l'erogazione dell'anticipo vengono espletate nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si sottolinea che **le disposizioni in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 51 (MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI PER LE PMI DELLA GARANZIA DEI CONFIDI DI CUI ALL'ART. 112 DEL TUB)

La norma è volta prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi, di cui all'art.112 del TUB, in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo, in particolare riguardo all'istituzione dell'Organismo previsto dall'art. 112 bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi iscritti al relativo elenco.

A tale scopo la disposizione al **primo comma** consente ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili, in misura pari agli importi corrisposti all'Organismo che li vigila.

Il **secondo comma** interviene, poi, sulla disciplina relativa agli Organismi preposti alla tenuta di altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo, dettata dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi". In particolare, la norma è volta a esplicitare che la natura giuridica degli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del



decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è la medesima degli Agenti e Mediatori Creditizi, in modo tale da rendere applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle di natura pubblicistica. **La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.**

ART. 52 (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PUNTO 1, DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2019 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/138/CE, IN MATERIA DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE (SOLVIBILITÀ II))

La norma modifica la disciplina relativa all'aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio delle assicurazioni, dettata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private. In particolare, si prevede di abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base, allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello *spread* nazionale. L'aggiustamento per la volatilità, infatti, è una misura utilizzata dalle imprese assicuratrici per garantire coperture assicurative a lungo termine a prezzi accessibili, in assenza di variazioni nel profilo di rischio, malgrado la volatilità dei bilanci, dovuta a mere variazioni di attivo e passivo.

Pertanto, nell'intento di recepire una normativa europea - direttiva (UE) 2019/2177, che ha modificato la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) - la disposizione prevede, a decorrere dal 2019, una disciplina più flessibile per l'attivazione del meccanismo in questione, in maniera da renderlo più sensibile alle oscillazioni dello *spread* nazionale.

Le modifiche e le innovazioni apportate dall'articolo in esame hanno natura meramente procedurale o ordinamentale. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 53 (MISURE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE)

La norma è volta ad accelerare le procedure per il rilascio della garanzia dello Stato su operazioni in settori interessati dall'emergenza sanitaria, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. In particolare, la garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del DPCM 14 novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti delle risorse disponibili.

In relazione alle operazioni aventi le caratteristiche di cui alla disposizione che si prevede costituiscano oggetto dell'istanza di SACE Spa, la dotazione del Fondo a copertura delle garanzie dello Stato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, risulta sufficiente. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 54 (ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”, CD. “FONDO GASPARRINI”)

Si premette, innanzitutto, che il Fondo di solidarietà oggetto della norma dispone attualmente di circa 25 milioni di risorse libere giacenti sull'apposito conto di tesoreria.

La proposta di riconoscere a carico del Fondo, per le nuove istanze di sospensione, il 50% della quota interessi, comporta un onere medio per ogni nuova sospensione (calcolata sulla durata massima di 18 mesi, assumendo un debito residuo medio di 125.000 euro e un tasso di interesse del 1%) stimabile in poco meno di 1.000 euro (937,5 euro).

L'estensione alle “partite IVA” (se si ipotizza che possa richiedere l'accesso al Fondo il 50% dei 473.000 lavoratori autonomi titolari di mutui per prima casa), porterebbe, al netto delle risorse disponibili, ad un fabbisogno aggiuntivo di 240 milioni.

Se a ciò si aggiunge la recente estensione alle ipotesi sospensione/riduzione dell'orario di lavoro ex art. 26 del DL n. 9/2020 da prevedere in aumento e ad un plausibile incremento delle ipotesi di perdita del lavoro dipendente (stimate in circa 300.000 le famiglie vulnerabili), si ritiene necessario un rifinanziamento del Fondo per 400 milioni di euro, comprensivo dei maggiori oneri per i mutui già ammessi al Fondo ed in attesa di liquidazione e dei maggiori costi di gestione.

ART. 55 (MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE)

Ai fini della stima, dai dati forniti dagli operatori del settore, si valuta che i crediti deteriorati ceduti complessivamente da società finanziarie e non finanziarie nel corso del 2020 saranno pari orientativamente a 20 miliardi di euro (12 miliardi di euro Banche - 4 miliardi altri - 4 miliardi indotti).

Il cedente, nell'ipotesi di una percentuale di conversione pari al 20%, potrebbe trasformare le deduzioni (perdite, ACE) per circa 4 miliardi di euro (20 mld di euro X 20%).

Il credito per imposte anticipate DTA sarebbe pari a circa 1.058 milioni di euro ai fini IRES (20 mld di euro X 20% X un'aliquota media IRES del 26,45% circa, che tiene conto della ripartizione dei soggetti interessati alle cessioni). Per poter trasformare le DTA in credito risulta necessario il pagamento di un canone dell'1,5% deducibile ai fini IRES ed IRAP. Conseguentemente il cedente non potrà più dedurre negli esercizi successivi quanto trasformato in credito. Utilizzando la medesima metodologia di stima della relazione tecnica all'articolo 44 bis del DL 34/2019 sono state stimate le DTA relative alle quote trasferite. Queste ultime sono state distribuite, considerando un periodo di recupero che sarebbe stato in un arco di dieci esercizi.

Nell'ipotesi di trasformazione del credito nel primo anno, con un'aliquota media IRES del 17,5%, per considerare le caratteristiche economico-finanziarie del cedente, ed IRAP del 4,65%, l'andamento di cassa sarebbe il seguente, nell'ipotesi che la normativa proposta sostituisca l'articolo 44 bis del decreto legge 34/2019:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito DTA (IRES)	-1.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Canone DTA	15,87	14,12	12,20	10,06	7,78	5,63	3,75	2,84	2,09	1,62	1,43	1,36	0	0	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-4,86	-2,24	-1,88	-1,48	-1,06	-0,70	-0,41	-0,38	-0,27	-0,22	-0,23	-0,23	0,18	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-1,37	-0,59	-0,49	-0,38	-0,27	-0,18	-0,10	-0,10	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	111,09	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	-47,61	0	0	0	0
IRES future DTA iscritte - 44bis DL 34/2019	-36,80	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	15,80	0	0	0	0
IRAP future DTA iscritte - 44bis DL 34/2019	-21,40	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	9,20	0	0	0	0
Credito di imposta - 44bis DL 34/2019	140,4	140,4	140,4	140,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone DTA - 44bis DL 34/2020	-8,40	-7,50	-6,50	-5,30	-4,10	-3	-2	-1,50	-1,10	-0,9	-0,8	-0,7	0	0	0
IRES deducibilità canone DTA - 44bis DL 34/2021	0	2,58	1,19	1	0,79	0,56	0,37	0,15	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0	0
IRAP deducibilità canone DTA - 44bis DL 34/2022	0	0,72	0,31	0,26	0,2	0,14	0,09	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0	0
Totale	-857,24	174,37	175,05	174,33	33,09	32,28	31,61	31,31	30,98	30,82	-22,1	0,52	-0,14	0,23	0

in milioni di euro



**ART. 56 (MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE
DALL'EPIDEMIA DI COVID-19)**

La disposizione consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

(A) Stima degli importi potenzialmente assoggettati a moratoria

Ai fini della stima dell'importo dei crediti che potrebbero beneficiare della moratoria sono stati utilizzati i dati delle Segnalazioni di Vigilanza alla Banca d'Italia e della Centrale dei Rischi, adottando i parametri e le definizioni riportati in Appendice. La Tavola 1 riporta una stima degli importi potenzialmente interessati dalla moratoria con durata fino a settembre 2020.

L'importo complessivo dei prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) che beneficerebbero della moratoria è stimato in circa 219 miliardi di euro. In dettaglio, sarebbero congelate per 97 miliardi le linee di credito in conto corrente (attualmente utilizzate per 66 miliardi), e per 60 miliardi i finanziamenti per anticipi su titoli di credito (attualmente utilizzati per 35 miliardi). Inoltre, si stima un allungamento delle scadenze di prestiti a breve per 29 miliardi e la sospensione delle rate dei prestiti e dei canoni in scadenza per 33 miliardi.

Tavola 1: stima degli importi potenzialmente oggetto di moratoria fino a settembre 2020
(miliardi di euro; dati riferiti al 31 gennaio 2020)

	miliardi di euro
Totale moratoria PMI	219
Linee di credito in conto corrente accordate <i>di cui: utilizzato</i>	97 66
Finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito (include factoring) <i>di cui: utilizzato</i>	60 35
Altri prestiti a breve termine	29
Sospensione rate altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti) <i>di cui: quota interesse</i> <i>quota capitale</i>	33 3 29
<i>Per memoria</i> Prestiti complessivi alle PMI	480

(B) Stima dell'onere potenziale della garanzia statale per il bilancio dello Stato

È possibile stimare un limite superiore per il costo della garanzia per il bilancio dello Stato, sulla base degli importi potenzialmente garantiti e dell'onerosità di tale garanzia.

B.1 Importi che beneficiano della garanzia statale



La moratoria coprirebbe una quota di un importo massimo pari a 87 miliardi di prestiti e linee di credito, determinato come segue.

- *Maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di entrata in vigore del Decreto, delle linee di credito in conto corrente e dei finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito.* – In questo caso si assume che durante l'epidemia la quota di fido utilizzato sul totale dell'accordato aumenti in misura superiore rispetto a quanto osservato tra dicembre 2011 e dicembre 2012, in occasione della crisi del debito sovrano. In dettaglio, sono stati considerati incrementi del grado di utilizzo dei fidi pari a circa il triplo delle variazioni stimate in quell'anno in assenza di revoche da parte dei finanziatori (ovvero circa 20 punti percentuali per le aperture di credito e 5 per gli anticipi su crediti). Si è quindi stimato che, in aggregato, la quota di utilizzo dei prestiti accordati alle PMI italiane possa raggiungere un limite massimo pari al 90 per cento nel caso delle aperture in conto corrente e al 65 per cento nel caso dei finanziamenti per anticipi su titoli di credito. Considerando come data di riferimento il 31 gennaio, l'ultima per la quale sono disponibili i dati sul credito, l'importo che, per una quota, beneficerebbe della garanzia è quindi:

- o Linee di credito in c/c: $90\% * 97 - 66 = 22$ miliardi di euro.
- o Finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito: $65\% * 60 - 35 = 4$ miliardi di euro.
- *Prestiti e altri finanziamenti, anche rateali, la cui scadenza è prorogata o sospesa:*
 - o Altri prestiti a breve termine: 29 miliardi di euro.
 - o Rate di prestiti sospese: 33 miliardi di euro.

Pertanto, considerando una percentuale di copertura della garanzia del 33 per cento, l'importo coperto da garanzia statale sarebbe pari a circa $87 * 0,33 = 29$ miliardi.

B.2 Stima dell'onere della garanzia

La garanzia prestata rientra nella fattispecie delle garanzie "standardizzate" di cui al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010).

Secondo quanto previsto dal *Manual on deficit and debt* dell'Eurostat, l'onere per i conti pubblici in termini di indebitamento netto è approssimato dall'ammontare delle risorse accantonate dal MEF – in un'apposita contabilità speciale in Tesoreria – a fronte delle garanzie rilasciate. Di norma il MEF accantona risorse pari a circa l'8 per cento dell'importo garantito.

Tuttavia va considerato che, sulla base di ipotesi realistiche sulla probabilità di escussione delle garanzie, l'accantonamento dell'8 per cento sembra un valore molto elevato. In particolare, ipotizzando una probabilità annuale di ingresso in default dei prestiti assoggettati alla moratoria pari al doppio dell'attuale tasso annuale di ingresso in default dei prestiti alle imprese erogati dalle banche e società finanziarie italiane (poco meno del 2 per cento alla fine del 2019, prima della diffusione dell'epidemia), si può stimare che l'accantonamento necessario per coprire le effettive escussioni sia dell'ordine del 4 per cento dell'importo garantito.

Un approccio conservativo suggerisce di considerare un costo pari al 6 per cento, intermedio tra l'accantonamento stimato a fronte delle escussioni effettive e l'accantonamento tipico a fronte di una garanzia standardizzata.

La stima del maggior disavanzo nel 2020 è pertanto pari a 1,73 miliardi di euro.

Appendice - Stima degli importi potenzialmente assoggettati alla moratoria.

Tavola A1. Caratteristiche dei prestiti utilizzati per la stima

Data di riferimento	- 31 gennaio 2020
Debitori considerati	- Le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Settori di attività	- Tutti.



economica	
Intermediari finanziari	- Banche. - Società di leasing e di factoring.
Forme tecniche	- Aperture di credito in c/c. - Finanziamenti a fronte di anticipi su crediti (incluso factoring). - Prestiti a scadenza con durata inferiore a un anno. - Prestiti a scadenza con durata superiore a un anno (mutui e finanziamenti in leasing).

Tavola A2. Parametri utilizzati per la stima

Quantificazione dei prestiti alle PMI	La quota di prestiti alle PMI è stata calcolata sottraendo dall'aggregato relativo alle imprese la quota di finanziamenti concessi alle società di capitale "grandi" stimata dai dati nominativi della Centrale dei rischi.
Aperture di credito in conto corrente e finanziamenti per anticipi su crediti revocabili a vista	Gli importi accordati sono stimati sulla base dei rapporti di utilizzo calcolati dai dati della Centrale dei rischi (rispettivamente 67 e 59 per cento per le due forme di credito).
Prestiti a breve in scadenza entro settembre 2020	È stata considerata una frazione (pari a 6,5/12) dei prestiti a scadenza con durata originaria inferiore a un anno in essere al 31 gennaio.
Stima delle rate dei mutui e dei canoni di leasing in scadenza entro settembre 2020	L'ammontare annuo delle rate è stato stimato sulla base delle seguenti ipotesi e riproporzionato per tener conto del numero di mesi intercorrenti fino a settembre. - Durata residua media: circa 6 anni. - Tasso medio: circa 2 per cento annuo. - Modalità ammortamento: Rata costante.

ART. 57 (SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA)

Prevede che la garanzia dello Stato assista le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, ed è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

La garanzia ha natura standardizzata ai fini dei conti nazionali e quindi ha impatto in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto.

La disposizione autorizza l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 19 comma 5 del DL78/2009, con oneri a carico del Fondo. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per



l'accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

ART. 58 (SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81)

Prevedendo la mera traslazione dei piani di ammortamento esistenti e riguardando un fondo rotativo fuori bilancio, la disposizione non comporta effetti sul saldo netto da finanziare. Ai fini della determinazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, la disposizione comporta un riscadenzamento di rientri nel fondo 394/81 pari a 37 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1,85 milioni di euro per la quota interessi. Conseguentemente, l'onere in termini di fabbisogno è pari all'intera rata oggetto di sospensione, 37 milioni di euro, mentre quello sull'indebitamento netto è pari alla sola quota interessi, pari a 1,85 milioni di euro.

Art. 59 (DISPOSIZIONI FINALIZZATE A FACILITARE L'ACQUISTO, DA PARTE DELLE REGIONI, DI BENI INERENTI LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19)

La disposizione prevede che, per il periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, SACE Spa sia autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni concernenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le innovazioni apportate dall'articolo in esame hanno natura meramente procedimentale. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO IV

Articolo 60

Rimessione in termini per i versamenti

La disposizione proroga al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020. Non è prevista l'applicazione di sanzioni e interessi.

Alla misura non si ascrivono effetti in considerazione del brevissimo lasso temporale di differimento dei versamenti e della circostanza che i versamenti saranno effettuati comunque nella stessa mensilità.

Articolo 61

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

La disposizione in esame estende ai soggetti indicati nel comma 2 la sospensione dei versamenti prevista dall'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 limitatamente alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73, ai versamenti contributivi e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.



La sospensione è disposta quindi, in favore di ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dei trasporti, della ristorazione, dell'arte e della cultura, dell'educazione e dell'assistenza e del Terzo settore. Per le sole associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera anche per i versamenti del mese di maggio 2020.

Con riferimento alla sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte, sulla base dei dati di versamento delle ritenute oggetto di sospensione e relativi ai settori individuati dalla norma si stima un importo sospeso fino al 30 aprile 2020 (fino al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive) di circa 2.043 milioni di euro.

Tale importo si aggiunge alle ritenute alla fonte degli alberghi e strutture ricettive, delle agenzie di viaggio e *tour operator*, già sospese per effetto del D.L. n. 9/2020. La relazione tecnica del predetto D.L. n. 9/2020 ha indicato un ammontare di ritenute sospese di 119 milioni di euro da restituire entro il mese di maggio 2020.

Pertanto, alla luce dell'articolo 8 del D.L. n. 9/2020 e della presente disposizione, l'ammontare complessivo di ritenute alla fonte sospese fino al 30 aprile (fino al 31 maggio per le associazioni e società sportive) risulta pari a 2.162 milioni di euro. Secondo quanto previsto dal comma 4 2 dell'articolo in esame l'importo complessivamente sospeso (2.162 milioni di euro), che include le ritenute di cui all'articolo 8 del D.L. n. 9/2020, deve essere restituito in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (30 giugno 2020 per le associazioni e società sportive) ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (giugno 2020 per le associazioni e società sportive come indicato a comma 5).

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Per quanto concerne i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, le informazioni relative al settore privato sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 estraendo i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi al mese di competenza febbraio e marzo (pagamenti di marzo e aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con i codici ATECO pertinenti. I valori opportunamente rivalutati all'anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali del settore terziario (NADEF 2019) risultano rispettivamente pari a 1.524 e 1.577 milioni di euro.

Con riferimento al comma 5 3-i contributi sospesi, di cui al comma 1 punto a), per il mese di maggio ammontano a 43 milioni di euro.

Tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalla disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 62

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributi

Relazione Tecnica

La disposizione in esame prevede (comma 2) la sospensione dei versamenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi a: i) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 e trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale, effettuate dai sostituti d'imposta; ii) imposta sul valore aggiunto; iii) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.



La sospensione opera a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale ovvero sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso. Per i soggetti operanti nei settori della filiera e per quelli aventi sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dell'IVA opera per tutti i contribuenti.

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale ovvero sede operativa nei comuni individuati dal DPCM del 1° marzo 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni del DM del 24 febbraio 2020 che ha sospeso tutti i versamenti tributari fino al 31 marzo 2020 (comma 3).

Viene altresì previsto (comma 4) che i versamenti sospesi a seguito di quanto previsto dal comma 2 e quelli sospesi per effetto del D.M. 24 febbraio 2020 siano versati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.

Ai fini della stima dei versamenti tributari sospesi:

- per le ritenute di lavoro dipendente (incluse le trattenute per le addizionali) operate dai sostituti d'imposta sono stati considerati i versamenti effettuati dai soggetti con ammontare annuo di ricavi o compensi inferiore a 2 milioni di euro e non classificati nei settori della filiera per i quali già si applica la sospensione delle ritenute senza alcun limite sui ricavi o compensi. Per i soggetti così individuati, classificati nei settori fuori dalla filiera, si stima un ammontare complessivo di ritenute sospese per il solo mese di marzo pari a 708 milioni di euro.
- per l'IVA sono stati invece considerati tutti i soggetti con ammontare annuo di ricavi o compensi al di sotto del limite di 2 milioni di euro e per i settori di filiera e per i contribuenti aventi sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza anche i restanti contribuenti (con ricavi superiori a 2 milioni di euro): per tali soggetti si stima un ammontare sospeso per il mese di marzo a titolo di versamenti IVA pari a 3.248 milioni di euro.

Complessivamente quindi i versamenti tributari sospesi per le lettere a) e b) del comma 1 risultano pari a 3.956 milioni di euro. Non si ascrivono effetti in termini di entrate atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Con riferimento alla stima dei contributi assistenziali e previdenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi si è proceduto come segue.

Le informazioni sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 estraendo i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi al mese di competenza febbraio e marzo (pagamenti di marzo e aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con i codici ATECO non rientranti nei settori previsti dall'articolo 8 del D.L 9/2020 e nelle ulteriori categorie salvaguardate nel pacchetto norme DF. Tali valori sono stati opportunamente rivalutati all'anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali (NADEF 2019) e ridotti al 16% per tener conto delle sole aziende che rientrano nei limiti di fatturato previsti dalla norma. Pertanto, per il mese di marzo i contributi sospesi ammontano a circa 1.303 milioni di euro.

Tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalla disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per i soggetti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, il comma 6 prevede che i ricavi o compensi percepiti fino al 31 marzo 2020 non siano assoggettati dal sostituto d'imposta alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, a condizione che nel mese precedente i soggetti in questione non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Le ritenute saranno versate in



unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Ai fini della stima sono stati elaborati i dati delle dichiarazioni presentate dai lavoratori autonomi, individuando i soli contribuenti senza lavoratori dipendenti e con un ammontare complessivo annuo di ricavi o compensi non superiori a 400.000. La stima delle ritenute di acconto non applicate e versate risulta pari a 585 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di marzo 2020.

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Articolo 63

Premio ai lavoratori dipendenti

La proposta normativa in esame introduce un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che nel mese di marzo 2020 svolgono l'attività lavorativa nella sede di lavoro.

Mediante elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, risulta che il numero di lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 40.000 euro è pari a 19,5 milioni unità.

Sulla base di un'analisi effettuata sui settori individuati dal Dpcm 11 marzo 2020 che non devono sospendere le attività, si stima una quota di soggetti che svolgono l'attività lavorativa presso la sede di lavoro pari al 15% per i lavoratori pubblici e al 50% per i lavoratori privati. La platea dei dipendenti interessati dalla disposizione è pari a 8,8 milioni.

Poiché il premio è di 100 euro mensili si stima quindi **un onere pari a 880,5 milioni di euro.**

Articolo 64

Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

La disposizione prevede l'introduzione di un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno stabiliti i criteri e le modalità applicative del credito di imposta, anche al fine di assicurare del rispetto del limite di spesa.

La misura comporta, pertanto, un onere corrispondente al limite di spesa previsto dalla norma, ossia pari a 50 milioni di euro per il 2020.

Articolo 65

Credito di imposta per botteghe e negozi

La disposizione in esame stabilisce l'introduzione di un credito di imposta, a favore dei soggetti titolari di partita IVA, pari al 60 per cento delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per canoni



di locazione di immobili con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) per i quali in tale mese risulta sospesa l'attività.

Sulla base di elaborazioni effettuate utilizzando il modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), risulta che l'ammontare dei canoni relativo ai contratti di locazione per l'anno 2017 aventi oggetto negozi e botteghe è di circa 9,5 miliardi di euro. Considerando una sola mensilità, la percentuale del 60 per cento, e una quota di negozi che hanno sospeso l'attività pari al 75%, si stima l'ammontare del credito di imposta di competenza per l'anno 2020 di circa 356,3 milioni di euro.

Articolo 66

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Relazione Tecnica

La proposta in esame introduce, ai fini Irpef, per il solo anno 2020, una detrazione del 30 per cento delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. Le erogazioni sono destinate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la detrazione massima può essere pari a 30.000 euro.

La legislazione vigente prevede alcune agevolazioni per le erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazioni di volontariato e fondazioni private.

Sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta un ammontare di tali erogazioni di circa 395,7 milioni di euro. Assumendo che le nuove erogazioni rappresentino circa il 30 per cento di quelle vigenti e non tenendo conto, a fini prudenziali, l'eventuale effetto di sostituzione tra le diverse erogazioni liberali, si stima un ammontare di erogazioni di circa 118,7 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 30 per cento, la perdita di gettito Irpef di competenza 2020 risulta di circa -35,6 milioni di euro. In considerazione della circostanza che la disposizione si applica al solo anno 2020, si stima l'andamento finanziario riportato nella seguente Tabella:

	2020	2021	2022	2023
IRPEF	0	-62,3	+26,7	0

In milioni di euro

La disposizione in esame prevede, inoltre, che alle erogazioni liberali in denaro o in natura destinate alla predetta emergenza si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 27 della legge n. 133/99. In particolare, viene prevista la deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni liberali in denaro o in natura; per le cessioni gratuite, i beni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e i trasferimenti degli stessi beni non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

Con riferimento alla prima agevolazione, in assenza di dati puntuali, è stata assunta come *proxy* una delle principali raccolte di fondi con finalità sanitaria, la raccolta Telethon. Dai dati pubblicati risulta che l'ammontare della raccolta per il 2019 è stato di circa 45 milioni di euro; tale importo viene triplicato in considerazione sia dell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria sia delle informazioni acquisite in relazione a erogazioni già in corso da parte di grandi contribuenti.



Considerando quindi un ammontare complessivo di circa 135 milioni di euro di erogazioni, la previsione della relativa deducibilità dal reddito di impresa determina una perdita di gettito di competenza pari a -32,4 milioni di euro. Tale perdita di gettito viene stimata per il solo anno d'imposta 2020 nel presupposto che le erogazioni saranno effettuate nel corrente anno.

La Tabella seguente riporta l'andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023
IRES	0	-47,25	20,25	0
IRAP	0	-9,45	4,05	0
TOTALE	0	-56,7	24,3	0

In milioni di euro

Non si determinano effetti finanziari in relazione alle misure relative ai trasferimenti gratuiti di beni, in considerazione della circostanza che si tratta di cessioni aggiuntive rispetto a quelle che le imprese effettuano nell'ambito dello svolgimento normale della loro attività economica.

Art. 67

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

La previsione normativa non ha effetti negativi sul gettito, alla luce del fatto che, nel periodo di sospensione delle attività, il personale degli enti cui la norma si riferisce non fermerà interamente le lavorazioni in termini istruttori, anche attraverso le modalità di lavoro agile, che potranno essere riprese con piena operatività a valle del periodo di sospensione.

Art. 68

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Relativamente alla sospensione dei termini di versamento - scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 - dei carichi affidati all'agente della riscossione, per la quantificazione dell'impatto sul gettito dei commi 1, 2 e 3 sono stati considerati i seguenti aspetti:

- 1) riduzione degli incassi da rateazione, derivanti dalle dilazioni che sarebbero state concesse a seguito dell'attività di notifica delle cartelle, ovvero degli altri atti della riscossione. Ciò, in quanto, per l'anno 2020, la sospensione determinerà uno slittamento di tre rate mensili;
- 2) riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo, dovuta ad una significativa contrazione, in termini numerici, di tali azioni, conseguente al minor lasso temporale disponibile per il relativo esperimento.

milioni di euro	Effetto 1	Effetto 2	TOTALE
TOTALE	-276,0	-706,0	-982,0
ERARIO	-154,9	-396,2	-551,1



ENTI PREVIDENZIALI	-75,9	-194,2	-270,2
ALTRI ENTI	-45,2	-115,6	-160,8

Infine, parte dell'effetto negativo come sopra stimato per l'anno 2020 potrà essere recuperato nell'anno 2021, ma tale recupero prudenzialmente non viene considerato in quanto gli elementi disponibili non permettono di stimare il valore del recupero e quando si manifesterà negli anni successivi.

La disposizione del comma 4 non è, viceversa, idonea a determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica, poiché si limita a differire gli attuali termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 e non incide in alcun modo sul diritto all'incasso di tali quote, incorporato nel titolo (ruolo o avviso esecutivo) portato ad esecuzione, che continua ad esistere nei confronti del debitore, del tutto indipendentemente dall'avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.

Occorre, inoltre, considerare che la disposizione favorisce l'effettivo recupero delle quote che ne sono oggetto, tenuto conto della maggiore difficoltà che, in relazione agli effetti economici nel tempo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i debitori avranno nell'assolvimento delle obbligazioni relative alle medesime quote.

Art. 69

(Proroga versamenti nel settore dei giochi)

Relazione tecnica

Il comma 1 non produce effetti sostanziali sulle entrate erariali, in quanto il versamento dell'imposta dovuta avverrà entro l'anno 2020, con pagamento degli interessi legali.

Per quanto riguarda il comma 2, si stima che il mancato versamento della proroga per il mese di marzo comporterà un mancato introito nelle casse dello Stato di € 1,477 Ml€/mese (€ 7.500 mensili x 197 sale attive). Per quanto riguarda il comma 3, la proroga di tre mesi del termine per l'indizione della gara per l'attribuzione delle concessioni in materia di Scommesse consente l'indizione della stessa entro l'anno 2020; per quanto riguarda la gara per l'attribuzione delle concessioni in materia di Bingo, lo spostamento del termine per l'indizione dal mese di settembre al mese di dicembre 2020 ed il conseguente allungamento del periodo di proroga, non comporta oneri sul bilancio dello Stato, trattandosi di proroga onerosa.

Per quanto riguarda la gara apparecchi, la norma non ha previsto stime di gettito per il 2020. Considerato che la proroga prevista è di soli 3 mesi la stessa non pregiudica gli incassi attesi in quanto sarà possibile assegnare le concessioni entro il 2021 con conseguente versamento degli importi posti a base di gara nei termini previsti dalla norma.

La proroga dell'entrata e regime del registro unico a decorrere dall'anno 2021 comporta un minor gettito stimato di 27,92 Ml€ solo per il 2020.

Alla proroga sull'entrata in vigore degli apparecchi che consentono il gioco da remoto, non si ascrivono effetti finanziari.

Art. 70

Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli



La disposizione reca misure finalizzate a incrementare, per l'anno 2020 per un importo di otto milioni di euro, le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito dei maggiori impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne, in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19.

In tale contesto, la norma proposta introduce una deroga ai limiti vigenti in materia di trattamento accessorio recati dall'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017. L'onere derivante dall'incremento è posto a valere sui finanziamenti dell'Agenzia»

Art. 71

Menzione per la rinuncia alle sospensioni

La disposizione non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA TITOLO V

Art. 72 Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese

La disposizione istituisce, al comma 1, un nuovo fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di **150 Milioni per l'anno 2020**, finalizzato ad attuare misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy anche mediante l'Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti nonché il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni.

Alla lettera d) del comma 1 viene prevista la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore, fino al cinquanta per cento dell'ammontare dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394/81 gestito dalla Simest S.p.A.

La norma, che stanziava 150 milioni di euro per il 2020 è redatta come un limite di spesa, quindi da essa non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati.

Il comma 2, dispone, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, alla lettera a) la possibilità di aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, alla lettera b) che il Maeci e l'ICE possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 stabilisce che le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, mentre il **comma 4 indica la copertura finanziaria a valere sull'articolo 126 del presente decreto legge.**

Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

la disposizione prevede, per la durata dello stato di emergenza - lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi ivi indicati. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione della disposizione sarà effettuata mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili iscritte a legislazione vigente sui bilanci delle amministrazioni pubbliche interessate.



Art. 74 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

Commi 1-4. In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito e nella tabella allegata gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed alle Prefetture – U.t.G. in relazione all'emergenza sanitaria in atto: le esigenze riguardano costi di personale e spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni: alcune acquisizioni costituiscono invece spese una tantum.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Più in dettaglio gli oneri, distinti per tipologia di spesa per ciascuna Forza di polizia impiegata e per la Difesa, sono così motivati:

Spese per lo straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate

Nella prima fase, per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso connesse all'emergenza sono state movimentate circa 1.000 unità delle Forze di polizia tra personale dei reparti territoriali e personale inviato in aggregazione da altre sedi impiegati nella zona circondata e nelle rimanenti regioni del Nord.

Nell'attuale fase, considerato che l'area soggetta ai controlli delle Forze dell'Ordine riguarderà l'intero territorio nazionale, è ragionevole ipotizzare un impiego di simili proporzioni oltre che per il Nord anche per il Centro, per il Sud e per le Isole, potendosi quantificare prudenzialmente in **4.000 unità il contingente delle Forze di Polizia** impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso connesse all'emergenza epidemiologica in atto.

Il personale inviato in aggregazione da altre sedi e impiegato in servizi di ordine pubblico fuori sede può essere individuato in almeno l'80% delle unità complessivamente impiegate, mentre il restante 20% sarà individuato nei reparti territoriali.

Per la quantificazione degli oneri per lavoro straordinario si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite per un totale di 120 ore mensili, comprensive di 50 ore liquidate per i normali servizi di istituto.

Risulta pertanto necessario integrare per ciascun operatore delle Forze di Polizia impiegato n. 70 ore ulteriori di media pro-capite mensile.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per lavoro straordinario, viene ipotizzata un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

La stima dei costi assume in considerazione, pertanto, le seguenti variabili:

- Periodo considerato	n. 90 giorni
- Unità impiegate	n. 4.000
- Unità in aggregazione	n. 3.200
- Unità reparti territoriali	n. 800
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 70 ore
- Importo orario	€ 19,79
- indennità giornaliera di O.P. fuori sede (art. 10, d.P.R. n. 164/2002)	€ 29,43
- indennità giornaliera di O.P. in sede (d.P.R. n. 164/2002)	€ 17,25
- un pasto giornaliero (media pro-capite d.P.R. n. 164/2002)	€ 20,00



- pernottamento (media pro-capite d.P.R. n. 164/2002)

€ 30,00

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- A) Lavoro straordinario:

n. 70 ore pro-capite x n. 4.000 unità x mesi 3 x € 19,79 € 16.623.600,00

- B) Ordine pubblico fuori sede:

n. 3.200 unità giornaliere x € 29,43 x giorni 90 € 8.475.840,00

- C) Ordine pubblico in sede:

n. 800 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 90 € 1.242.000,00

- D) Vettovagliamento per servizi di O.P. in sede e fuori sede:

n. 1 pasto giornaliero x 4.000 unità x giorni 90 x € 20 al pasto € 7.200.000,00

- E) Pernottamento:

n. 3.200 unità x € 30,00 giornaliero x giorni 90 € 8.640.000,00

Inoltre, con riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario, la disposizione di cui al primo comma destina ulteriori 16 milioni di euro - che si aggiungono ai 16.623.600 preventivati per il contingente di 4.000 unità delle Forze di polizia impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso riconnesse all'emergenza epidemiologica in atto - alla maggiore operatività, valutata in considerazione dell'attuale andamento del contagio da COVID-19, del personale delle Forze di polizia non ricompreso nel predetto contingente ma comunque chiamato ad un impegno eccezionale rispetto alle ordinarie attività d'istituto.

La ripartizione di questi ulteriori 16 milioni di euro tra le Forze di polizia avverrà nel rispetto del tradizionale criterio adottato per l'impiego del relativo personale nei servizi di ordine pubblico e di controllo del territorio: 40% (Polizia di Stato) - 40% (Arma dei carabinieri) - 20% (Guardia di finanza).

Alle suesposte esigenze, sono uniti gli oneri per il maggior impiego del personale medico, paramedico e di sala operativa FF.AA. Si tratta di un contingente di personale medico/paramedico, pari a 200 unità, nonché del personale impiegato nella sala operativa per altre 130 unità: la proiezione contempla una necessità di utilizzo aggiuntivo di 80 ore di lavoro straordinario pro capite mensili, con differenti costi medi l'ora in ragione delle specifiche professionalità.

Il dettaglio dei costi è illustrato nelle seguenti tabelle.

IMPIEGO PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO

GRADO	n.	VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA ED ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
		Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	7	30,55	34,54	39,85	7,39	8,35	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	13.621,39	7.705,21	2.961,33
Tenente Colonnello	25	30,55	34,54	39,85	7,39	8,35	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	48.647,82	27.500,75	10.576,19
Maggiore					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Capitano	26	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	999,12	564,35	217,10	25.951,02	14.673,03	5.644,53
Tenente	26	15,41	17,42	20,1	3,73	4,23	4,86	1,31	1,49	1,73	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	25.520,44	14.424,60	5.547,92
Sottotenente	14	14,24	16,11	18,96	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,59	19,00	21,38	24,67	907,03	513,07	197,35			
Primo Luogotenente	16	15,41	17,42	20,1	3,73	4,23	4,86	1,31	1,49	1,73	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	15.704,89	8.876,67	3.414,11
Luogotenente	16	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,43	22,43	25,88	951,61	538,23	207,01	15.225,89	8.611,70	3.312,19
1° Maresciallo	16	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	195,41	14.594,03	8.255,00	3.174,61
Maresciallo Capo	16	13,9	15,72	18,14	3,38	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	14.165,99	8.010,41	3.081,19
Maresciallo Ordinario	16	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07	13.801,02	7.867,23	3.025,14
Maresciallo	16	12,88	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84	13.228,39	7.480,46	2.877,36
Sergente Maggiore Capo	5	12,89	14,69	16,94	3,15	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	822,59	465,94	179,70	4.117,95	2.379,68	895,99
Sergente Maggiore	15	12,65	14,3	16,5	3,06	3,45	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,95	805,75	455,43	175,16	12.086,32	6.831,40	2.627,46
Sergente	12	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,54	438,23	168,48			
Caporal Maggiore Capo	12	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84			
Caporal Maggiore	11	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47			
Caporal Maggiore Scelte	12	12,3	13,78	15,75	2,93	3,09	3,57	0,94	1,09	1,25	15,00	16,98	19,57	719,76	407,02	156,59			
TOTALE	200																216.765,13	122.561,61	33.600,49
																	TOTALE MENSILE		
																	372.927,23		
																	1.118.781,70		
																	COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO		
																	23,31		

* Feriale diurno

** Festivo diurno/feriale notturno

*** Festivo notturno

TOTALE SALA OPERATIVA

638.553,99

TOTALE

1.757.835,70



IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA

VALORE ORA DI STRAORDINARIO		INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA ED ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
GRADO	n.	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,80	2,84	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05
Tenente Colonnello	8	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,80	2,84	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05
Capitano	20	15,67	17,42	20,45	3,75	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,33	27,14	988,12	564,35	217,10
Tenente	6	15,67	17,42	20,45	3,75	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,33	27,14	988,12	564,35	217,10
Sottotenente	5	14,24	16,11	18,39	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,87	907,03	513,07	197,35
Primo luogotenente	3	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,85	1,33	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38
Luogotenente	7	14,04	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01
1° Maresciallo	8	14,32	16,2	18,09	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,59	24,89	912,13	515,94	198,41
Maresciallo Capo	7	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,85	24,07	885,37	500,65	192,57
Maresciallo Ordinario	7	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07
Maresciallo	6	12,98	14,68	16,94	3,24	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84
Sergente Maggiore Capo	7	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20
Sergente Maggiore	5	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,43	175,16
Sergente	7	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,51	438,23	168,48
Caporal Maggiore Capo	13	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84
Caporal Maggiore	14	11,68	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,52	20,18	742,70	420,68	161,47
Caporal Maggiore	14	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,04	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59
TOTALE	130															
														TOTALE MENSILE		
														212.851,33		
														638.553,99		
														COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO		
														20,47		

* Festività diurne
** Festività diurne/festività notturne
*** Festività notturne

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

Personale medico e paramedico

200 unità x 80 ore x 3 mesi x 23,31 euro ora

€ 1.118.781,70

Personale di sala operativa

130 unità x 80 ore x 3 mesi x 20,466 euro ora

€ 638.553,99

subtotale € 1.757.335,69

RIEPILOGO COMPLESSIVO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	Lavoro straordinario personale di rinforzo	16.623.600,00
B	Lavoro straordinario personale territoriale	16.000.000,00
B	Ordine Pubblico fuori sede	8.475.840,00
C	Ordine Pubblico in sede	1.242.000,00
D	Vettovagliamento	7.200.000,00
E	Pernottamento	8.640.000,00
F	Personale medico e di sala operativa FF.AA.	1.757.335,69
Totale		59.938.775,69

Al comma 2, invece, è prevista un'autorizzazione di spesa pari a euro 20.717.122, necessaria a coprire il fabbisogno igienico-sanitario e tecnico-logistico complessivamente stimato, dalle competenti articolazioni tecniche, per il Comparto Sicurezza e Difesa, a fronte della peculiare esposizione a rischio connessa al maggiore impegno richiesto su tutto il territorio nazionale a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché a vigilanza del rispetto delle rigorose prescrizioni imposte con i d.P.C.M. attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in dettaglio tali oneri, distinti per tipologia di spesa per ciascuna Forza di polizia impiegata e per la Difesa, sono così motivati:



1. POLIZIA DI STATO

1.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti:

- Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale:
€ 2.100.000
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:
€ 551.800,00
 - Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani):
€ 2.721.040
- subtotale € 5.372.840**

1.B Spese per l'operatività del personale (caschi con visiera, abbigliamento operativo, guanti tattici):

€ 1.315.000

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER LA POLIZIA DI STATO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	€ 5.372.840
B	Spese per l'operatività del personale	€ 1.315.000
Totale		€ 6.687.840

2. ARMA DEI CARABINIERI:

2.A Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale:
€ 2.100.000,00
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:
€ 551.800,00
 - Dispositivi di protezione individuale (mascherine monouso, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, misuratori di temperatura corporea):
€ 3.007.482,00
- subtotale € 5.659.282,00**

2.B Spese per l'operatività del personale (caschi con visiera, abbigliamento operativo, guanti tattici):

€ 1.315.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER L'ARMA DEI CARABINIERI

lettera	Tipologia di spesa	Importo
---------	--------------------	---------



A	Spese sanitarie, pulizia e igiene	5.659.282
B	Spese per l'operatività del personale	1.315.000
Totale		6.974.282

3. GUARDIA DI FINANZA

3.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza impiegati nelle attività di servizio connesse nell'emergenza epidemiologica in atto (mascherine, guanti, occhiali protettivi e tute monouso), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti su tutto il territorio nazionale
€ 2.000.000,00
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19):
€ 600.000,00
 - Acquisto dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, camici ecc.):
€ 500.000,00
- subtotale € 3.100.000,00**

3.B Spese per l'operatività del personale

- Abbigliamento operativo € **100.000,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER LA GUARDIA DI FINANZA

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese sanitarie e per l'operatività del personale	3.100.000
C)	Spese per l'operatività del personale	100.000
Totale		3.200.000

4. FORZE ARMATE:

4.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale militare (mascherine, guanti, etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione delle caserme, degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfezione delle caserme e degli ambienti su tutto il territorio nazionale: € 2.100.000,00
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:
€ 540.000,00
 - Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani ecc.):
€ 1.215.000,00
- TOTALE € 3.855.000,00**



5 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

5.A Spese di personale

Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con una squadra di 5 unità, alla quale si aggiunge un nucleo di specialisti NBCR per il contrasto del rischio biologico composto da n. 3 unità, per 6 regioni, che opereranno in regime di lavoro straordinario.

Sono previste risorse aggiuntive per il richiamo di vigili volontari in sostituzione di personale già risultato positivo ai test e sottoposto a isolamento. Ad oggi, circa 100 unità risultano in stato di isolamento o in sorveglianza sanitaria passiva si rende necessario il richiamo di 200 vigili volontari per novanta giorni.

Il fabbisogno è stato quantificato per assicurare un servizio h24 mensile. Nel dettaglio le spese sono le seguenti:

Oneri per compenso per lavoro straordinario:

5 unità x 24 ore x 6 regioni x 90 giorni x 20 euro ora	€ 1.296.000,00
3 unità x 24 ore x 6 regioni x 90 giorni x 20 euro ora	€ 777.600,00

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

Onere per richiami di personale volontario VVF:

200 unità x 1.500 euro mensili	€ 900.000,00
--------------------------------	--------------

La somma è comprensiva dello stipendio tabellare, dell'indennità di rischio, nonché delle indennità accessorie di turno e notturna. Tali valori sono rapportati a quelli corrisposti al personale permanente con la qualifica di VF e parametrati alla durata di gg. 14 di richiamo. L'importo è anche comprensivo dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

subtotale **€ 2.973.600,00**

5.B Spese per attrezzature e materiali

E' inoltre prevista la spesa di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico e per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e dei dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

Si richiede altresì il ristoro per l'acquisto di prodotti informatici e licenze software che permettono, con la necessaria sicurezza, l'espansione del lavoro agile, in modo da consentire ad un maggior numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. Infatti, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è dotato di ruoli tecnico-professionali, con funzioni integrative delle attività svolte dal personale operativo, che possono accedere al lavoro agile. La valutazione degli oneri è stata fatta prendendo a riferimento i costi sostenuti in recenti aggiudicazione per gli stessi prodotti, acquisiti per le esigenze ordinarie. Nella seguente tabella sono dettagliati i relativi importi (una tantum):

<i>Oggetto della spesa</i>	<i>Euro</i>
<i>Attrezzature e materiali nuclei NBCR regionali</i>	<i>700.000,00</i>
<i>Aumento delle protezioni individuali personale operativo</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>Protezioni collettive ed individuale per il personale nelle sedi di servizio</i>	<i>300.000,00</i>
<i>Prodotti informatici e licenze software</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>Subtotale</i>	<i>3.000.000,00</i>

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO



<i>lettera</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>A)</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>2.973.600</i>
<i>B)</i>	<i>Spese per attrezzature e materiali</i>	<i>3.000.000</i>
<i>Totale</i>		<i>5.973.600</i>

6 AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

6.A Spese di personale

La rete delle prefetture U.t.G., per garantire le attività demandate ai Prefetti, ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio.

L'esigenza, sebbene in modo differenziato, non riguarda solo le prefetture delle sei regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria) dove il fenomeno emergenziale è più acuto: anche nelle altre regioni, infatti, la specifica emergenza investe le funzioni affidate alle prefetture.

Pertanto si è prevista una maggiorazione di prestazioni per lavoro straordinario quantizzabile in 25 ore mensili per le Prefetture e per i Dipartimenti del Dicastero interessati dall'emergenza.

La stima dei costi per tre mesi, al lordo anche degli oneri a carico dello Stato e quantificando mediamente a € 20,33 l'ora lo straordinario, ammonta a:

Straordinario per personale delle Prefetture UtG:

1675 unità x 25 ore x 3 mesi x 20,33 euro ora € 2.553.956,25

Straordinario per personale degli Uffici Centrali:

325 unità x 25 ore x 3 mesi x 20,33 euro ora € 495.543,75

subtotale € 3.049.500,00

6.B Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia e la disinfestazione degli ambienti, nonché il funzionamento delle Prefetture:

- Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti: aumento delle prestazioni e della periodicità in atto (onere complessivo, per 3 mesi, determinato nel 25 % della spesa attualmente autorizzata e sostenuta) € 270.000,00
- Aumento del fabbisogno mensile delle spese per acquisti di beni e servizi per il funzionamento delle Prefetture (3mesi) € 51.000,00
- Materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale (acquisto una tantum) € 500.000,00

subtotale € 821.000,00

6.C Spese per l'operatività del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili all'acquisto di prodotti informatici e licenze software che permettono, con la necessaria sicurezza, l'espansione del lavoro agile, in modo da consentire ad un maggior numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. La valutazione degli oneri è stata fatta prendendo a riferimento i costi sostenuti in recenti aggiudicazione per gli stessi prodotti, acquisiti per le esigenze ordinarie (una tantum). €

1.000.000

6.D Spese per missioni



La stima dei costi relativi agli oneri per le missioni del personale delle Prefetture – UTG interessato all'emergenza sanitaria le seguenti tipologie di spesa:

- trasporto A/R dalla sede di residenza a quella della missione, ipotizzato in un viaggio al mese, per una spesa media di € 200,00;
- pasti giornalieri per un totale di € 44,26 pro-capite;
- alloggio pari a euro 100,00 pro-capite
- unità di personale, di varie qualifiche, interessate 5 per ognuna delle 26 Prefetture individuate.

• pasti e alloggi: (€ 44,26 + € 100) x 5 unità x 26 UtG x 90 giorni	€ 1.687.842,00
• spostamenti A/R: € 200 x 5 unità x 26 UtG x 3 mesi	€ 78.000,00
subtotale	€ 1.765.842,00

	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
A)	<i>Spese di personale</i>	2.242.794
B)	<i>Spese sanitarie, pulizia e igiene</i>	821.000
C)	<i>Spese per l'operatività del personale</i>	1.000.000
D)	<i>Spese per missioni</i>	1.765.842
Totale		5.829.636

7. CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in relazione all'emergenza sanitaria in atto: le esigenze riguardano costi di personale e spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni: alcune acquisizioni costituiscono invece spese una tantum.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono così motivati:

7.A Spese di personale

Su richiesta degli Uffici Territoriali di Governo e/o Questure è stato assicurato il concorso al potenziamento del dispositivo di controllo dei passeggeri che si imbarcano sui traghetti da e per le isole in 8 porti con una squadra di 2 unità, che opereranno anche in regime di lavoro straordinario mediamente per almeno 5 ore al giorno cadauna.

Il fabbisogno è stato quantificato per assicurare la risposta operativa in ragione della necessità di garantire la continuità territoriale continente/isole.

Nel dettaglio le spese per compenso per lavoro straordinario sono le seguenti:

squadre	unità	ore straordinario	porti	giorni	euro ora	Totale
1	2	5	8	90	€ 20	€ 144.000



L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

subtotale € 144.000.

7.B Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il mantenimento in efficienza dell'IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività amministrativa.

<i>Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale:</i>	<i>€ 1.000.000</i>
<i>Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19</i>	<i>€ 300.000</i>
<i>Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili</i>	<i>€ 250.000</i>
subtotale	€ 1.550.000

7.C Spese per attrezzature e materiali

Il ricorso massivo alla telematica per supportare lo sforzo richiesto dalla situazione d'emergenza COVID-19 in atto e per consentire di svolgere, a distanza e in sicurezza, le attività indifferibili - connesse alla missione e programma affidati alla responsabilità del Corpo - ricorrendo anche a forme di lavoro agile (cd smart working) si è tradotto, in primis, nell'immediata attivazione di una infrastruttura ICT che, tramite collegamento via Internet in modalità DeskTop remoto, consente ora, grazie all'attivazione di connessioni WEB-VPN protette da una vitale serie di firewall, il collegamento simultaneo di ben 5.000 utenti che, utilizzando un PC o Tablet\Smartphone, possono collegarsi da remoto direttamente alle proprie postazioni di lavoro (PC) d'Ufficio e, così, accedere ai portali nonché ai file server, ai diversi applicativi installati e a tutte le risorse informative ivi presenti, al fine di assicurare la continuità dei servizi connessi alla Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, ivi inclusi alcuni dei servizi resi alle navi, necessari per garantire la continuità del traffico connesso alle attività di trasporto via mare delle merci ed assicurare così la continuità degli approvvigionamenti essenziali.

Contestualmente si è reso necessario irrobustire la capacità di videoconferenza per ridurre le occasioni di incontri collegiali ravvicinati nella gestione di eventi critici che presuppongono il team working tra diverse expertise. Il sistema di videoconferenza è risultato indispensabile e funzionale nel far fronte al lavoro in equipe nella gestione delle crescenti e complesse situazioni emergenziali legate alla diffusione del virus, che hanno interessato progressivamente, in modo inedito e molto impattante, anche il comparto delle navi da crociera su cui sono state condotte anche operazioni di MEDEVAC (evacuazione medica di pazienti dalle navi).

L'imprescindibile potenziamento dell'infrastruttura ICT ha imposto necessariamente il ricorso ad adeguate forme di protezione da attacchi informatici indirizzati specie, ma non solo, alla rete SPC e



al dominio del Corpo e, più in generale, al perimetro di sicurezza cibernetica di diretto interesse e competenza. Dalla rete informatica del Corpo infatti dipendono servizi c.d. essenziali di emergenza e soccorso come la catena TLC e GMDSS, i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, il sistema automatico di identificazione delle navi AIS attestati presso le oltre cento sale operative territoriali del Corpo e lo IMRCC di Roma, nonché ne dipendono i sistemi di controllo radar che sovrintendono al traffico navale in punti critici\nevralgici e i sistemi di comando e controllo e di rappresentazione integrata su GIS utilizzati nelle sale operative e indispensabili per la pianificazione e condotta delle operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR). Dovendo "aprire" l'accesso alla rete del Corpo con modalità di collegamento a distanza con WEB-VPN per consentire il "lavoro agile" a migliaia di utenti, è stato necessario e vitale adeguare il livello di protezione perimetrale, irrobustendolo, attraverso anche una più sofisticata analisi del traffico dati, la rilevazione intelligente delle minacce e attacchi hacker, così come il monitoraggio dello stato della rete e dei diversi sistemi ad essa collegati.

Tale attività si è concretizzata con le seguenti acquisizioni già effettuate ed in corso di prossimo perfezionamento. L'inerzia nell'adottare le misure sopra descritte potrebbe comportare, infatti, in caso di attacco informatico, la paralisi della componente ICT del Corpo mettendone a grave rischio la capacità operativa, ed in particolare il depotenziamento delle funzioni indifferibili di coordinamento ed attuazione delle operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Relativamente alle protezioni individuali e collettive per il personale operativo, si fa riferimento alla necessaria acquisizione e ricambio di equipaggiamenti speciali da distribuirsi in aggiunta a quelli ordinari alle aliquote/squadre di personale impiegato, in concorso, nelle operazioni di controllo nei porti sopra richiamati. Tale ulteriore fabbisogno è necessario in quanto la riduzione del personale impiegato - al fine di contenere le possibilità di contagio tra gli operatori della sicurezza - comporta turni più stretti di personale, e quindi la conseguente necessità di assicurare i necessari ricambi dei dispositivi sopra richiamati.

:

<i>Oggetto della spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>Aumento delle protezioni individuali personale operativo</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Protezioni collettive ed individuali per il personale nelle sedi di servizio</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Acquisto licenze SQL per Server SCCM</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Acquisto apparato ANALIZER: sicurezza cyber; analisi del traffico sulla rete</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Rafforzamento del sistema di video conferenza WebEx</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Acquisto di 80 Firewall (TIPO FORTI-GATE 60e)</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Acquisto sistema SIEM per rilevazione intelligente delle minacce informatiche</i>	<i>200.000,00</i>
<i>500 PC portatili comprensive di licenze software</i>	<i>500.000,00</i>
subtotale	1.270.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO

<i>lettera</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
A)	<i>Spese di personale</i>	<i>144.000</i>
B)	<i>Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale</i>	<i>1.550.000</i>
C)	<i>Spese per attrezzature e materiali</i>	<i>1.270.000</i>
	Totale	2.964.000



Comma 5. L'intervento reca l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

In dettaglio, il fabbisogno è stato stimato considerando n. 25 ore di lavoro straordinario pro-capite per n. 1.500 unità, tenuto conto del costo orario di euro 18,5 per il periodo di novanta giorni.

Comma 6. Dal comma derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a euro € 3.350.609,72 di cui € 837.652,43 per l'anno 2020 e € 2.512.957,29 per l'anno 2021.

Infatti, in conseguenza della riduzione della durata del Corso di formazione iniziale, da 24 mesi a 12 mesi, prendendo a riferimento, a legislazione vigente, i costi retributivi tra consigliere e vice prefetto aggiunto sono state calcolate le differenze retributive di base ed accessorie, comprensive degli oneri lordi mensili pro capite e della tredicesima mensilità, risultanti tra la posizione economica del Consigliere ammesso al Corso e quella del Viceprefetto aggiunto.

Tali costi sono stati calcolati dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, cioè dalla data di decorrenza anticipata alla nomina di vice prefetto aggiunto, sino alla prevista conclusione del periodo biennale di formazione teorico-pratica, cioè 30 settembre 2021.

Precisamente, per i viceprefetti aggiunti il calcolo è stato parametrato, con riferimento al trattamento economico accessorio, ad un incarico di responsabilità rientrante nella fascia di graduazione iniziale (lettera "G").

RIDUZIONE CORSO CARRIERA PREFETTIZIA

Costi *

	Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario mensile lordo oneri Stato	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo complessivo lordo oneri Stato	NOTE
ANNO 2020	Consiglieri di prefettura	95	4.521,52	54.258,23	€ 1.288.632,92	DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020
	Viceprefetto aggiunto	95	7.460,65	89.527,80	€ 2.126.285,35	DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020
	MAGGIORE ONERE				€ 837.652,43	
ANNO 2021	Consiglieri di prefettura	95	4.521,52	54.258,23	€ 3.865.898,76	DAL 1/1/2021 AL 30/09/2021
	Viceprefetto aggiunto	95	7.460,65	89.527,80	€ 6.378.856,05	DAL 1/1/2021 AL 30/09/2021
	MAGGIORE ONERE				€ 2.512.957,29	
	MAGGIORE ONERE DAL 1/10/2020 AL 30/9/2021				€ 3.350.609,72	

* - Gli importi sono comprensivi della 13^a mensilità. La fascia della retribuzione di posizione e di risultato riferita alla qualifica di Viceprefetto aggiunto è la fascia G

Comma 7.

La situazione emergenziale in atto di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 rende necessario un eccezionale e prolungato impegno da parte del personale del Corpo di polizia



penitenziaria, **dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni** al fine di assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari sia per adulti che per minori.

Si rende infatti indispensabile, soprattutto nelle aree maggiormente interessate al contagio, il ricorso al lavoro straordinario da parte di chi è chiamato a sopperire e sostituire quanti risultano indisponibili in quanto destinatari di misure sanitarie di cura o prevenzione, assicurando il relativo turn over. Tale esigenza risulta, tuttavia, essere indispensabile anche **per gli operatori della sicurezza di tutte le strutture dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità** non direttamente e/o particolarmente interessati all'evento epidemiologico e ciò al fine di tutelare e garantire la sicurezza e l'ordine, gravemente compromessi dalle **ripetute** proteste poste in essere dalla popolazione detenuta connesse alle misure eccezionali messe in atto dal Governo e che incidono sulle prerogative del personale ristretto, limitandone l'esercizio e le modalità di fruizione.

In considerazione di ciò, al fine di sostenere la piena operatività **di detto** personale e far fronte ai pericoli che minano l'ordine e la sicurezza negli istituti, nonché garantire e tutelare le persone in regime di privazione della libertà, si rende imprescindibile assicurare idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno **di tali** operatori, nonché degli oneri relativi alla sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro e detenzione.

L'intervento mira dunque ad autorizzare le risorse necessarie per far fronte allo stato emergenziale sopra descritto.

Nel dettaglio si riportano gli oneri distinti per tipologia di spesa.

A) Spese per il personale

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alle emergenze, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per 500 unità per un periodo di mesi tre. Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite per un totale di 70 ore mensili per la specifica esigenza.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari a 2.078.000,00 in relazione al seguente calcolo:

n. 70 ore pro-capite x n. 500 unità x 90 giorni x € 19,79 : € 2.077.950,00.

Per quanto concerne gli oneri dei direttori penitenziari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità viene ipotizzato il costo orario effettivo di euro 40,54 (comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione) per numero 272 unità (255 dirigenti penitenziari e n. 17 direttori di istituto per minori) per un periodo di mesi tre. Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 60 ore mensili pro-capite (limite previsto dalla normativa vigente) comprensive delle 19 ore che vengono liquidate per mancanza di fondi come da decreto interministeriale.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari a 1.356.500,00 in relazione al seguente calcolo:

- Periodo considerato	n. 90 giorni
- Unità impiegate	n. 272
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 41 ore
- Importo orario	€ 40,54

Si rende altresì necessario effettuare un piano straordinario di movimentazione del personale per assicurare un adeguato turn over negli istituti ove la situazione di criticità risulta particolarmente



delicata. Si prevede pertanto la mobilità, per tre mesi, di n. 500 unità di personale al quale corrispondere il relativo trattamento per un onere complessivo pari ad euro 1.585.125,00 così determinato:

- 250 unità di personale in missione fuori sede con rimborso di spese per vitto e alloggio per un importo di euro 1.309.050,00 così determinato:
 - diaria giornaliera € 8,18 (art. 8, comma 1, DPR 147/1990);
 - un pasto giornaliero (media € 20,00 pro-capite DPR 164/2002);
 - pernottamento (media € 30,00 pro-capite DPR 164/2002);
- 250 unità di personale in missione fuori sede con vitto e alloggio presso strutture dell'Amministrazione per un importo di euro **276.075,00** così determinato:
 - diaria giornaliera € 12,27 (art. 8, comma 1, DPR 147/1990).

Ai fini della quantificazione delle spese di missione si è ipotizzato pertanto che solo per la metà del personale sia possibile utilizzare le strutture penitenziarie con il conseguente regime residenziale con vitto ed alloggio a carico. Per facilità di lettura si riportano gli oneri nel prospetto di seguito:

500 UNITA' DI PERSONALE IN MISSIONE					
UNITA'	INDENNITA' GIORNALIERA DI MISSIONE	PASTO GIORNALIERO	PERNOTTAMENTO	GIORNI DI MISSIONE	TOTALE
250	€ 8,18	€ 20,00	€ 30,00	90	€ 1.309.050,00
250	€ 12,27			90	€ 276.075,00
			TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.585.125,00

B Spese pulizia e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili in particolare alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti. Il calcolo ha interessato la capienza regolamentare degli istituti pari a circa 51.000 detenuti comprendendo tutte le aree, celle, sale colloqui, ecc per un totale di circa 3 milioni di mq.. Tale superficie, ipotizzando una sanificazione di tutte le zone per sei mesi ed almeno una volta alla settimana, e tenuto conto della spesa delle attrezzature riutilizzabili (circa 500.000) ammonta complessivamente a circa euro 1.200.000, 00

Comma 8. La copertura finanziaria dei maggiori oneri, pari a euro 105.368.367 nel 2020 e euro 2.512.958 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126 e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi Riserva Speciali" della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese).

La disposizione prevede deroghe fino al 31 dicembre 2020 alle procedure ordinarie di acquisto per lo sviluppo di sistemi informativi. La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** e le Amministrazioni provvedono all'attuazione della stessa con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19.)

Le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'attuazione delle stesse si provvede utilizzando le risorse individuate nel comma 1-*quinqüies* del medesimo articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, già stanziato anche per i progetti di cui al comma 1-*ter* e per il contingente di esperti di cui al comma 1-*quater*, nei limiti di quelle ancora disponibili.

Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

La disposizione comporta una maggiore spesa in conto corrente, per l'acquisto di beni e servizi ovvero dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, di **43,5 milioni di euro nel 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

L'importo è stato calcolato come segue:

- 2,5 euro (IVA inclusa) per ciascun dipendente (circa un milione di dipendenti);
- 2,5 euro per ciascun alunno, per i materiali igienizzanti (più di sette milioni di alunni delle scuole statali e circa un milione delle scuole paritarie);
- 5 euro per ciascun alunno degli istituti tecnici e professionali, per la sanificazione degli ambienti e 2,5 euro per ciascun alunno degli istituti diversi dai tecnici e dai professionali, per la sanificazione degli ambienti (più di otto milioni di alunni in totale).

Si tratta di una spesa che va ad aggiungersi, per le scuole statali, alle disponibilità ordinariamente iscritte in bilancio, nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al medesimo fine dell'acquisto di materiali di pulizia e disinfezione.

Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

Il **comma 1** prevede la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi, alle imprese che ne hanno diritto, dei contributi della PAC. Tale disposizione è finalizzata ad adottare misure urgenti che consentano di garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività del settore primario, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenendo gli effetti negativi sulla produzione agroalimentare. L'attuazione della presente disposizione comporta un'esigenza finanziaria in termini di cassa pari ad euro 400 milioni di euro, determinata sulla base della percentuale di anticipazione definita, calcolata sul valore complessivo dei titoli iscritti a registro nazionale (RNT) di cui alla legge n. 231/2005 per l'anno 2020 e riferita ad una platea di possibili beneficiari di circa 650.000 soggetti. **La disposizione non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea.**

Il **comma 2** istituisce un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. La disposizione consentirà di supportare una vasta platea di imprese in difficoltà. Si consideri che l'attuale soglia del *de minimis*, pari a 20 mila euro, garantirebbe la fruizione del beneficio da parte di circa 5 mila imprese. In ogni caso, una parte del fondo sarà destinata alla tutela delle imprese della pesca, mediante la estensione delle misure di arresto temporaneo del settore.

La norma del **comma 3** mira a garantire la sicurezza e l'assistenza alimentare a circa 4 milioni di persone indigenti in Italia. a tal fine il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22



giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato **di 50 milioni di euro per l'anno 2020**.

Agli oneri recati dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo)

Al comma 7, per l'attuazione delle disposizioni recate dalla disposizione è istituito un fondo con una dotazione di **500 milioni di euro per l'anno 2020**. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste, mentre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 80 (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)

La disposizione autorizza la spesa di **400 milioni di euro per l'anno 2020**, aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di sostenere lo strumento agevolativo negoziale dei Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'assegnazione individuata garantisce, in particolare, una parziale copertura dei fabbisogni derivanti dalle istanze già presentate, che può tuttavia consentire di attivare investimenti per rilevanti importi, necessari per contribuire alla ripresa economica una volta cessata la contingente fase di emergenza.

Nonostante un primo rifinanziamento ad opera della legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 231, della L. n. 160/2019), che ha destinato risorse per 100 milioni di euro per l'anno in corso, si rileva, infatti, un significativo «overbooking» di domande non processate per indisponibilità di risorse finanziarie che rendono del tutto insufficiente la predetta assegnazione.

E' opportuno evidenziare che si tratta di domande presentate nella maggior parte dei casi già da diversi mesi, con investimenti spesso già avviati (è infatti possibile in base alla normativa di riferimento avviare gli investimenti dalla data di presentazione della domanda). Un rifinanziamento dello strumento agevolativo sarebbe pertanto oltremodo utile per sostenere imprese che stanno affrontando un notevole sforzo finanziario nell'attuale difficile momento, caratterizzato dalla nota emergenza sanitaria. Si evidenzia, altresì, che uno dei criteri di accesso alla misura prevede che gli investimenti richiesti alle agevolazioni siano immediatamente cantierabili.

Nello specifico, all'attualità risultano sospese per carenza di risorse finanziarie numerose istanze di accesso, che determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse, considerando il trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, di circa 450 milioni di euro; tali risorse consentirebbero di attivare investimenti per oltre 850 milioni di euro.

A tale fabbisogno va, inoltre, aggiunto quello necessario per completare l'approvazione delle domande di Accordo di programma e di Accordo di sviluppo già presentate, riferito principalmente a istanze provenienti dalle regioni del Centro-Nord e con caratteristiche di elevata strategicità, quantificabile in ulteriori 250 milioni di euro circa, cui corrisponde un'attivazione di oltre 600 milioni di euro di investimenti.

Quanto sopra rappresentato non tiene conto dei fabbisogni prospettici per i quali, prevedendo un numero di circa 70 proposte annue sulla base di un trend ormai consolidato, è stimabile una richiesta di agevolazioni da parte delle imprese che determina un fabbisogno finanziario di almeno ulteriori 600 milioni di euro annui.

Ne deriva pertanto che, ferma restando la necessità di maggiori risorse per consentire la continuità dello strumento, l'importo previsto dalla norma permetterà lo smaltimento di gran parte dell'attuale portafoglio di domande.



Si precisa che, per quanto attiene alla composizione dell'aiuto tra finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, essa è variabile in quanto rimessa (nel rispetto di alcuni limiti riferiti alla incidenza massima del finanziamento pari al 75% del programma e ovviamente del rispetto delle intensità massime di aiuto applicabili) alla negoziazione tra le parti, al fine di adattare il piano di copertura finanziaria dell'investimento all'esigenze specifiche del caso. Da evidenziare che, nella ripartizione tra i due aiuti, spesso incide anche la natura e i correlati vincoli di utilizzo delle risorse tempo per tempo disponibili. All'attualità, i dati storici sul funzionamento della misura restituiscono una chiave di riparto 60% contributo a fondo perduto - 40% finanziamento agevolato.

Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 81 (Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020)

la norma dispone in materia di termini per l'indizione del *referendum* confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». **La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**

Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

La norma è volta a stimolare interventi di potenziamento delle infrastrutture e ad assicurare la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (*smart working, e-learning*) o di passare il proprio tempo in casa (informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online) utilizzando la rete Internet o i tradizionali servizi voce e dati. La norma prevede, inoltre che tutte le misure straordinarie adottate siano comunicate all'AGCOM che, nel rispetto delle finalità della norma e delle proprie competenze, ha la facoltà di modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dall'attuazione della disposizione **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

Dal punto di vista finanziario, si specifica che le norme contenute nel presente articolo dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, prorogano di fatto, dal 22 marzo al 15 aprile 2020, alcune disposizioni già contenute nel decreto-legge 8 marzo 2020, n.11, che conteneva misure urgenti per il differimento delle udienze e per la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, integrandone e specificandone gli ambiti applicativi e interpretativi rispetto alla formulazione originaria. Tali disposizioni, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con specifico riferimento alle disposizioni previste al **comma 7**, concernenti la regolamentazione dell'accesso ai servizi previa di prenotazione, lo stesso potrà essere realizzato attraverso l'istituzione di un apposito servizio telefonico o attraverso l'istituzione di uno specifico servizio telematico di prenotazione online, raggiungibile dai siti istituzionali degli uffici giudiziari. Tali servizi potranno essere organizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 11** prevede che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Si prevede inoltre che, al fine di garantire l'ordinario gettito per l'erario, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 T.U. delle spese di giustizia, nonché l'anticipazione



forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal presente comma, sono assolti con modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA messa a disposizione dall'AgID come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Le disposizioni di cui al **comma 12** stabiliscono che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o internate, a decorrere dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, debba avvenire, ove possibile, attraverso videoconferenze o con collegamenti da remoto. Si rappresenta che le MVC e i collegamenti da remoto potranno essere effettuati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia – UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione “Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari” Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Azione “Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari” Capitolo 1751 “Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo” che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 “Spese per il funzionamento del sistema informativo”, che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022; nonché UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia” Capitoli 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, euro 181.868.848 per l'anno 2021 e euro 150.364.844 per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Con riferimento alle misure urgenti in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nei procedimenti penali (**dal comma 13 al 15**) si rappresenta che il ricorso alle notifiche mediante modalità completamente digitalizzate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle parti, compreso il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ulteriori interventi di potenziamento dei sistemi potranno essere garantiti a valere sulle risorse iscritte all'U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia” Capitoli 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano una disponibilità complessiva di 212 milioni di euro per l'anno 2020, 126 milioni di euro per l'anno 2021 e 97 milioni di euro per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Art. 84 *(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)*

Il comma 1 è volto a sospendere tutti i termini relativi al processo amministrativo dall'8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 disciplinando il differimento d'ufficio a data successiva delle udienze pubbliche e camerali e dei procedimenti cautelari.

Il comma 2 stabilisce che, per contrastare l'emergenza epidemiologica a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del CdS, il presidente del CGA per la



Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, possono adottare le misure organizzative di cui al successivo comma 3 necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie.

I successivi commi stabiliscono ulteriori misure, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, necessarie al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie quali: a) la previsione che le controversie passano in decisione senza discussione orale (comma 4); b) che il giudice delibera in camera di consiglio (comma 5) avvalendosi, se necessario, di collegamenti da remoto.

Il comma 6 prevede che le misure organizzative di cui ai commi 2 e 3 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse. Parimenti al comma 7 è previsto che l'adozione delle medesime misure che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

Il comma 8 dispone che ai fini del computo dei termini della domanda all'equa riparazione (art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89) nei procedimenti rinviati ai sensi del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Il comma 9 prevede che per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati con modalità telematiche l'obbligo di deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi possa essere adempiuto anche a mezzo del servizio postale, sospendendo in ogni caso tale obbligo dal 8 marzo al 30 giugno 2020.

Dalle disposizioni, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 85 *(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)*

La disposizione detta disposizioni al fine di adeguare le attività svolte dalla Corte dei Conti alla necessità di contenimento e contrasto dell'emergenza *l'emergenza epidemiologica da COVID-19*.

Trattandosi di norme di carattere esclusivamente procedimentale, le stesse **non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 86 *(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)*

La norma si rende necessaria al fine di assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all'interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19.

Si fa presente che restano vigenti le disposizioni contenute negli articoli 24 e 32 dell'ordinamento penitenziario, che prevedono rispettivamente il pignoramento, sequestro o prelievo della remunerazione dovuta agli internati e agli imputati per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione e l'obbligo per i detenuti e gli internati di risarcimento del danno cagionato a cose mobili e immobili dell'amministrazione penitenziaria, senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Sulla base delle prime informazioni acquisite presso i Provveditorati Regionali e Direzioni degli istituti penitenziari, si segnalano importanti danni di natura edilizia e di impiantistica nelle Case Circondariali di Pavia, Milano S. Vittore, Cremona e Casa di Reclusione di Milano Opera, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP della Lombardia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 5.500.000**; nelle Case Circondariali di Modena e di Bologna, per un ammontare stimato in euro **3.500.000** nonché danni minori nelle Case Circondariali di Reggio Emilia e di Ferrara, per un importo stimato in **euro 650.000**, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP dell'Emilia Romagna e delle Marche; importanti danni di natura edilizia e impiantistica nelle Case Circondariali di Rieti, Frosinone e Velletri, nonché danni minori nelle Case Circondariali di Roma Regina Coeli, Roma-Rebibbia e Isernia, ricadenti nel circondario del PRAP del Lazio-Abruzzo-



Molise, per un ammontare stimato in **euro 3.800.000**; danni nelle Casa Circondariali di Siracusa e di Trapani, nonché danni minori nella Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, ricadenti nel circondario del PRAP della Sicilia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 2.150.000**; consistenti danni presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e Salerno e danni limitati nelle Case Circondariali di Carinola e Santa M. Capua Vetere, ricadenti nel circondario del PRAP della Campania, per un ammontare complessivo stimato in **euro 2.300.000**; danni limitati nelle Case Circondariali di Bari, Foggia, Matera, Trani, Taranto e Melfi, ricadenti nel circondario del PRAP della Puglia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 650.000**; danni rilevanti presso la Casa Circondariale di Alessandria, del circondario del PRAP del Piemonte-Valle d'Aosta e Liguria, per un importo stimato in **euro 500.000**; danni limitati presso le Case Circondariali di Prato e Pisa, ricadenti nel circondario del PRAP della Toscana e Umbria, per un importo complessivo stimato in **euro 300.000**; danni minori presso la Casa di Reclusione di Padova, ricadente nel circondario del PRAP del Triveneto, per un importo stimato in **euro 150.000**.

Si prevede inoltre che, considerata la situazione emergenziale e per consentire la tempestività degli interventi di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti, sono autorizzate le procedure di somma urgenza di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti e ai termini di presentazione della perizia. Per la copertura degli oneri derivanti dalla presente norma è prevista una **specificata autorizzazione di spesa di 20 milioni euro per l'anno 2020**, finalizzata alla riparazione dei danni subiti dalle strutture, dagli impianti e dai beni mobili appartenenti all'amministrazione penitenziaria, alla quale si provvede, quanto a euro 10 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia e quanto a euro 10 milioni ai sensi dell'articolo 126.

Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

La disposizione individua le modalità con cui deve essere svolta l'attività da parte dei dipendenti pubblici nel periodo dell'emergenza epidemiologica in atto, prevedendo in via ordinaria il lavoro agile e solo in ultima analisi e in casi circoscritti la possibilità di esentare il personale dipendente dal servizio, con equiparazione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Tale facoltà può essere esercitata, quindi, solo dopo avere verificato l'impossibilità di ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata prevista dalla norma, e dopo aver utilizzato gli altri istituti previsti in ambito contrattuale per evitare la presenza in ufficio laddove non indispensabile per assicurare le attività indifferibili anche in ragione della gestione dell'emergenza, quali le ferie pregresse, i congedi ecc. Inoltre, dovendo essere motivata, presuppone comunque una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e, pertanto, può essere in concreto esercitata solo qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare. In tali termini la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche la previsione della sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, avendo carattere ordinamentale, **non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Vengono, infine, previste specifiche disposizioni, per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire lo svolgimento del servizio nella tutela della salute degli stessi.

Art. 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti



per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

Il **comma 1**, estendendo anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 9 del 2020, non determina, come la suddetta disposizione, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi da 2 a 4. A seguito della risoluzione *ex art.* 1463 dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, riconosce su apposita istanza da parte dei soggetti interessati, il diritto all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Dalle disposizioni, che disciplinano rapporti tra privati, **non derivano oneri per la finanza pubblica.**

Art. 89(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

L'**articolo** istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, con una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Il fondo di parte corrente, con una dotazione pari ad 80 milioni di euro nel 2020, sarà destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19, mentre **il fondo per gli interventi in conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020,** andrà a sostenere investimenti finalizzati al rilancio dei settori considerati. Con successivo decreto del Ministero per i beni e le attività culturali saranno stabilite le modalità di riparto ed assegnazione delle suddette risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19,

Alla relativa copertura si provvede:

- a) **quanto a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126;**
- b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
- c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (capitolo 6621/Mibact).

Art. 90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)

La disposizione prevede misure a sostegno del settore della cultura, stabilendo la destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per "copia privata" al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge n. 633 del 1941. Tali risorse sono annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro competente, ma, in considerazione del fatto che per l'anno in corso sarà impossibile procedere con le modalità ordinarie, la disposizione prevede che tali risorse siano utilizzate per sostenere direttamente gli autori e le categorie interessate, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce i requisiti per l'accesso al beneficio.

Dalla **disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto la stessa si limita a modificare, in relazione ai soli incassi per l'anno 2019, la destinazione prevista a legislazione vigente della quota dei compensi incassati dalla SIAE ai sensi dell'articolo



71-septies della legge n. 633 del 1941, destinati dalla SIAE ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.

Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

La disposizione di cui al **comma 1**, integrando l'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, è finalizzata a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento è valutata, nei singoli casi, ai fini della responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c., nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

La disposizione di cui al **comma 2**, integrando l'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di **anticipazione del prezzo** in favore dell'appaltatore di cui al medesimo art. 35, comma 18, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del medesimo Codice. Dalle disposizioni, di carattere ordinamentale, **non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)

La proposta normativa al **comma 1** prevede la non applicazione della tassa di ancoraggio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto – legge ed il 30 aprile 2020.

Nell'evidenziare che l'esenzione riguarda la tassa di ancoraggio, il cui gettito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 e dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuita alle Autorità di Sistema Portuale, si precisa, dal punto di vista finanziario, che, nell'anno 2018 (ultimo anno disponibile), il gettito complessivo della tassa di ancoraggio è stato di euro 108.254.229,00. Conseguentemente, si stima che l'esenzione prevista dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020 determini una minore entrata per il bilancio delle singole Autorità di Sistema Portuale pari a 13,6 milioni di euro. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di **13,6 milioni di euro per l'anno 2020**, che costituisce in ogni caso un limite di spesa. Le predette risorse vengono iscritte nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e trasporti per essere trasferite alle Autorità di Sistema Portuale. **Al relativo onere pari a 13,6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

Il **comma 2** prevede la sospensione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto – legge ed il 31 luglio 2020, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che costituiscono entrate proprie dell'Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della medesima legge n. 84 del 1994.

Dal punto di vista finanziario, si precisa che, nell'anno 2018 (ultimo anno disponibile), il gettito complessivo per le Autorità di Sistema Portuali dei canoni previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è pari ad euro 159.215.369 e che quello relativo ai canoni di cui all'articolo 16 della medesima legge e di quelli previsti dall'articolo 68 del codice della navigazione (dato aggregato) euro 6.539.302.

Conseguentemente, si stima che la disposta sospensione determini un differimento di incassi pari a complessivi 62,1 milioni di euro.

In considerazione del fatto che il pagamento dei canoni sospesi avvenga, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020, non si determina alcuna conseguenza sul bilancio delle Autorità di Sistema Portuale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le disposizioni di cui alla proposta normativa **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, viene previsto, al **comma 3**, l'automatico differimento di trenta giorni, senza l'applicazione di interessi, di tutti i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. **Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 4** prevede, infine, l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Le disposizioni **non comportano nuovi o maggiori oneri** a carico delle finanze pubbliche.

Art. 93 (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

La norma, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è prevista l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una **dotazione per l'anno 2020 pari a 2 milioni** di euro. Inoltre, la disposizione stabilisce che i contributi sono riconosciuti nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul fondo stesso. Agli oneri conseguenti si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 94 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

In considerazione della diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo e delle attività delle compagnie aeree, la disposizione prevede l'incremento dell'attuale dotazione del Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge, n. 249 del 2004 di 200 mln per il 2020 per finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo. **Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 200 mln di euro in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2020 (prestazioni e contribuzione figurativa) e in termini di indebitamento netto per 120 mln di euro. alla copertura dell'onere si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)

La disposizione prevede la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. predetti canoni sono versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Secondo le rilevazioni del CONI e dell'ICS il numero totale degli impianti pubblici censiti ammonta a circa 76.000 unità.

Non è definibile un rapporto attendibile tra infrastrutture sportive pubbliche (che dai dati in nostro possesso sono in prevalenza) e private, ma se dovessimo indicare una proporzione ci orienteremmo su 2/3 pubblici e 1/3 privati (una ricerca CNEL 2003 indicava 77,8% pubblici / enti territoriali e altri enti pubblici / e 22,2% privati).

La stragrande maggioranza di questi impianti è di proprietà di enti territoriali (di pertinenza statale risultano soltanto lo Stadio Olimpico ed il Foro Italico: il primo di proprietà della struttura operativa Sport e Salute s.p.a.; il secondo dato in concessione dal demanio a Sport e Salute s.p.a.). Peraltro, non tutti gli impianti in esame sono dati in concessione onerosa: molti di essi sono infatti affidati (in



diritto di superficie, ad esempio) senza alcuna controprestazione, esclusi ovviamente gli oneri di manutenzione.

Veniamo ora alla stima prudenziale dei canoni di utilizzazione.

Considerando una sommaria classificazione prodotta da Fitness Network Italia, della quale però è stato possibile verificare la metodologia di raccolta ed elaborazione dei dati, dividendo per cluster di impianti grandi e piccoli-medi, pubblici e privati, si potrebbe stimare un impatto mensile non superiore a 200 milioni di euro per canoni di concessione e affitto

Questo dato può essere ora scomposto in termini dimensionali.

Il costo medio di concessione di un impianto di media grandezza è di circa € 4.000,00 mensili (è utile sul punto segnalare che la città di Roma, con il più grande numero di impianti sportivi in funzione, percepisce circa 100.000 euro di canone)

Per l'impiantistica sportiva di maggiore dimensione, relativa ovviamente alle attività sportive professionistiche di calcio e basket, il quadro di sintesi è il seguente:

CALCIO

Stadi Serie A:

- Atalanta e Sassuolo (a Reggio Emilia) di proprietà
- Juventus, Udinese e Frosinone diritto di superficie (canone pagato alla soc di scopo)
- Roma e Lazio (Olimpico, proprietà Sport e Salute)
- tutti gli altri di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 100.000€ mese per ognuno dei club

Stadi Serie B:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 20.000€ mese per ognuno dei 20 club

Stadi Serie C/Lega Pro:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 5.000€ mese per ognuno dei 60 club

BASKET

Palazzetti Serie A e Serie A2:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio 15.000€ mese per ognuno dei 17 club A

Stima canone concessione/affitto medio 5.000€ mese per ognuno dei 28 club A2

Su questi basi, tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, **non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)

La disposizione si rende necessaria in quanto i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (ai sensi dell'art. 69, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

I predetti soggetti, in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero quindi esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata dall'art. 27 soltanto in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».



Agli oneri derivanti dal comma 1, **pari 50 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 97 (Aumento anticipazioni FSC)

La disposizione, al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, prevede la possibilità che le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possano essere richieste, nella misura del 20 per cento nei limiti delle risorse di bilancio, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. La richiesta di anticipazione deve essere suffragata dalla risultanza dei dati inseriti e validati nella Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana. La disposizione in esame, pertanto, **non produce effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica**.

Art. 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)

La disposizione di cui al **comma 1** modifica per l'anno 2020 il meccanismo di erogazione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'art. 57-bis, del decreto-legge n. 50/2017, superando temporaneamente il vincolo di applicazione agli investimenti incrementali, in considerazione del mutato contesto economico generale determinato dall'emergenza sanitaria.

A questo proposito, si segnala che nel primo anno di applicazione della misura su entrambi i canali (stampa e radio/TV), cioè nel 2018, sono state presentate 4.823 domande, di cui 1.677 (34,8%) da parte di microimprese, 1.732 (35,9%) da parte di piccole imprese, 804 (16,7%) da parte di medie imprese, 25 (0,5%) da parte di start-up innovative e 585 (12,1%) da parte di altre imprese. Il credito complessivamente richiesto nel 2018 è stato pari a 105.626.883 euro, di cui 72.182.980 sul canale stampa e 33.443.903 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati percentualmente (con un valore variabile dal 40% al 45%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, è stato quindi pari a complessivi 42,5 milioni di euro.

Per l'anno 2019 sono state presentate 3.026 domande, di cui 1.168 (38,6%) da parte di microimprese, 1.067 (35,3%) da parte di piccole imprese, 479 (15,8%) da parte di medie imprese e 30 (1%) da parte di start-up innovative e 282 (9,3%) da parte di altre imprese. Il credito complessivamente richiesto nel 2019 ammonta a 55.948.302 euro, di cui 35.672.540 sul canale stampa e 20.275.762 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati percentualmente (con un valore variabile dal 42% al 62%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, ammonta complessivamente a circa 27,5 milioni di euro.

Allo stesso modo, anche a fronte della mutata base di computo (30 per cento della spesa effettiva, in luogo del 75 per cento della spesa incrementale) e della maggiore attrattività della misura così come configurata dalla disposizione, **la neutralità finanziaria della presente disposizione** è assicurata dal previsto meccanismo del riparto proporzionale (di cui all'art. 4 del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 -Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali), posto a presidio del tetto di spesa, rappresentato dall'importo delle risorse che si deciderà di destinare alla misura in sede per l'anno 2020 di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione per l'informazione, con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016.

Con riferimento alla disposizione di cui al **comma 2**, che modifica la disciplina vigente del cd tax credit per le edicole, introducendo nuove fattispecie oggettive e soggettive ammesse al beneficio, si



segnala che la norma prevede, a legislazione vigente, un tetto di spesa pari a 17 milioni di euro per l'anno 2020, a fronte di una spesa effettiva che per l'anno 2019 è risultata largamente inferiore al limite previsto (4 milioni di euro a fronte di un tetto di spesa pari a 12 milioni di euro).

In tal senso, le modifiche introdotte devono ritenersi orientate anche a ottimizzare l'utilizzo delle risorse già stanziare. Il monitoraggio effettuato nel 2019 (primo anno di applicazione del bonus) ha infatti indicato che - a fronte di una potenziale platea di beneficiari, costituita dai punti vendita esclusivi e non esclusivi, stimata in circa 28.000 esercizi - hanno presentato domanda di accesso al credito d'imposta 2.181 operatori, per un impegno di fondi stimato in circa 2,5 milioni di euro, a fronte dei 13 milioni di euro stanziati per lo stesso anno.

In ragione di quanto precede, il tetto di spesa già previsto a legislazione vigente per l'anno 2020 (pari a 17 milioni di euro), deve ritenersi compatibile con le modifiche introdotte dal comma 2.

Pertanto, la norma non reca nuovi o maggiori o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

La Protezione Civile è autorizzata, in ragione della straordinarietà dell'evento, ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell'emergenza COVID-19. E' previsto altresì una deroga, fino al 31 luglio 2020, alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per l'acquisizione di forniture e servizi, da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale. Al fine di assicurare idonea trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità, è prevista infine la redazione di apposita separata rendicontazione, da pubblicarsi al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19. Le disposizioni **non determinano nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Art. 100

(Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

Comma 1: istituisce il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a **50 milioni di euro da iscrivere** nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Comma 2: prevede la proroga del mandato degli organi statutari degli Enti Pubblici si ricerca, che siano scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, nonché la sospensione delle procedure di nomina, fino al termine del periodo di emergenza; la disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al **comma 3**, viene posticipata la rata che non sarà riscossa a luglio, ma alla fine del piano di ammortamento. Riguardando un fondo rotativo fuori bilancio, la disposizione non comporta effetti sul saldo netto da finanziare. **Sul fabbisogno si registra un onere pari al valore complessivo delle rate oggetto di sospensione, pari a euro 9.868.646 per l'anno 2020, mentre sull'indebitamento netto l'effetto è limitato alla quota interessi, pari a euro 99.361,52**. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126

Art. 101 (Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

Commi 1-5: dispongono, al comma 1, la proroga di termini per l'accesso all'ultima sessione di laurea per l'anno accademico 2028/2019 e, ai commi 2-5, che le attività formative, didattiche, di ricerca, di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento, svolte con modalità a distanza nel periodo emergenziale, sono valide ai fini della valutazione dell'attività dei docenti e ricercatori, anche per l'avanzamento in carriera e l'attribuzione degli scatti stipendiali, ed ai fini del computo di



crediti formativi universitari (CFU); trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6: l'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 04/04/2016, n. 95 concernente la nomina delle Commissioni per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, prevede che ai componenti delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità e che, comunque i costi di funzionamento sono posti a carico dei bilanci degli atenei. Conseguentemente la disposizione non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica e trova attuazione attraverso le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Art. 102 (Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

comma 1: la disposizione prevede il superamento, a regime, del meccanismo dell'abilitazione all'esercizio professionale per i laureati in medicina e chirurgia attraverso l'esame di Stato, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 9 maggio 2018, disponendo che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abiliti all'esercizio della professione di Medico Chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del Corso di studi ai sensi dell'art. 3 del citato D.M.

La norma salvaguarda, altresì, la facoltà degli studenti iscritti al Corso di laurea secondo le previgenti regole di poter optare per il conseguimento del solo titolo accademico ferma restando la possibilità di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo secondo le modalità previste dal comma 2.

comma 2: la disposizione prevede per i laureati in Medicina e Chirurgia, ma che non abbiano svolto il tirocinio all'interno del Corso di studi ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58, ovvero che abbiano conseguito la laurea afferente al classe 46/S in Medicina e Chirurgia come da Decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 o diploma di laurea in Medicina e Chirurgia sempre ai sensi del D.M. 509 del 1999, che l'abilitazione avvenga con il conseguimento della valutazione prevista dall'art. 2 del D.M. n. 445 del 19 ottobre 2001.

comma 3: la disposizione prevede, in via di prima applicazione, che i candidati della seconda sessione dell'anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, già in possesso del giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo, siano abilitati all'esercizio della professione di Medico Chirurgo.

comma 4: la disposizione prevede l'abrogazione di ogni disposizione contraria alle previsioni ivi contenute e che le medesime si applichino a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, prevede che dalla medesima data continuino ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.

comma 5: la disposizione prevede che l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può, limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

Nell'ipotesi in cui il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 4 sia subordinato, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni, allo svolgimento di una prova compensativa, per la durata



dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della predetta circolare.

Di conseguenza, dispone, l'abrogazione dell'art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*)

La disposizione prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, finali o endoprocedimentali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte ovvero d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

La misura, di carattere meramente procedimentale, **non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 104 (*Proroga della validità dei documenti di riconoscimento*)

La disposizione è tesa a prorogare la validità del documento di riconoscimento e di identità, in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020. La disposizione di carattere ordinamentale **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il comma 1 è volto a prorogare la validità **ad ogni effetto** dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020, con il quale sono stati adottate le prime misure di contrasto all'epidemia da Covid-19. Si tratta di una misura che ha la funzione di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio.

Art. 105 (*Ulteriori misure per il settore agricolo*)

La disposizione prevede una modifica all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, estendendo dal quarto grado di parentela o affinità - attualmente stabilito quale limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato - al sesto grado di parentela.

Sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi sono stati estratti i lavoratori agricoli a tempo determinato con un numero di giornate complessivamente non superiori alle 30 giornate nell'anno. Infatti, la platea dei soggetti potenzialmente interessati dalla norma svolge le proprie prestazioni modo occasionale o ricorrente.

Per l'anno 2018 sono stati rilevati 283 mila lavoratori con un monte retributivo pari a 194 milioni e 11 giornate lavorate.

La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice civile afferma, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:

- la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote);
- la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio c'è parentela di primo grado; tra fratelli c'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.



Nella fattispecie identificata della norma vengono allora ricompresi:

Soggetto	Grado di parentela
pronipoti (figli di figli di fratelli)	parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di pronipoti	parenti in linea collaterale di 5° grado
cugini	parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di cugini	parenti in linea collaterale di 5° grado
figli di figli di cugini	parenti in linea collaterale di 6° grado
prozii (fratelli dei nonni)	parenti in linea collaterale di 4° grado
cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 5° grado
figli dei cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 6° grado

La casistica legata ai gradi di parentela oggetto della norma non risulta secondo logica essere così frequente. Per tale motivo è stata identificata una percentuale del 5% dei soggetti estratti (circa 14 mila soggetti).

Sulla base di un'aliquota contributiva del 35% al netto dei premi INAIL risulta un minor gettito contributivo su base annua pari 3,4 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

Detta proposta dispone *ope legis*, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, il differimento della convocazione dell'assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Dispone, altresì, che l'avviso di convocazione delle suddette assemblee ordinarie o straordinarie possa prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; infine è possibile prevedere, altresì, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione di carattere ordinamentale **non comporta nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica

Art. 107 (Differimento di termini amministrativo contabili)

La norma si limita a prorogare i termini per l'adozione e l'approvazione di bilanci e rendiconti, nonché di una serie di adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 267/2000, pertanto **non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)

Comma 1. La disposizione prevede che, al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, fino al **30 giugno 2020** si adottino particolari misure a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei



destinatari degli invii raccomandati, assicurati e dei pacchi postali. Gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. La norma di carattere ordinamentale **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Comma 2. la norma non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente volta, in via del tutto eccezionale e sino al 31 maggio 2020, a consentire il pagamento in misura ridotta delle sanzioni al codice della strada fino a 30 giorni dalla notificazione della stessa e non entro i 5 giorni ordinariamente previsti

Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari in quanto:

- il comma 1 e il primo periodo del comma 2 sono esclusivamente dirette a cambiare le priorità nell'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione;
- il secondo periodo del comma 2 si limita a consentire l'utilizzo integrale dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per le spese correnti connesse all'emergenza in corso, nel rispetto degli equilibri di bilancio gli enti locali.

Art. 110 (Rinvio questionari Sose)

La norma in esame **non determina effetti finanziari**, atteso che prevede esclusivamente lo slittamento del termine, da 60 a 180 giorni, per la restituzione dei questionari SOSE da parte di province, città metropolitane e comuni.

Art. 111 (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)

La sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati alle Regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti-gestione MEF determina effetti in termini di:

- a) **indebitamento netto e fabbisogno pari a 4,3 milioni**, in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale. La sospensione del pagamento delle quote capitale non determina ampliamento della capacità di spesa, e quindi non ha effetti sull'indebitamento netto, in quanto nel 2020 le Regioni a statuto ordinario sono soggette al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- b) **saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi 343,2 milioni**, in relazione ai maggiori interessi passivi di cui sopra e alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 112 (Sospensione quota capitale mutui enti locali)

La sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati agli enti locali dalla Cassa Depositi e prestiti – gestione MEF determina effetti in termini di:

- a) **indebitamento netto e fabbisogno pari a 276,5 milioni**, in relazione a:
 - i. i maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale, pari a 3,6 milioni;
 - ii. l'ampliamento della capacità di spesa degli enti locali, determinato dalla sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti, pari a 272,9 milioni.



b) **saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi 276,5 milioni**, in relazione ai maggiori interessi passivi di cui sopra ed alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.
Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

La norma proroga i termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD (lett. a), della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente (lett. b) e della comunicazione sulle quantità di RAEE trattate (lett. c). Si tratta di disposizioni ordinamentali, prive di effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera d), viene differito il termine per il versamento del diritto annuale d'iscrizione, previsto a legislazione vigente entro il 30 aprile, destinato, unitamente alle somme derivanti dai diritti di segreteria, agli oneri per il funzionamento degli organi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120. In merito **non si ravvisano effetti negativi** per la finanza pubblica.

Art. 114 (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)

La norma in esame, prevedendo l'istituzione presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di **70 milioni di euro per l'anno 2020**, determina un onere in corrispondente misura al quale si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 115 (Straordinario polizia locale)

La disposizione prevede che per l'anno 2020 le prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale, aggiuntive rispetto a quelle correntemente prestate per l'attività istituzionale, effettuate dai dipendenti direttamente impegnati per le esigenze connesse al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dello stato emergenziale, non rilevano ai fini del rispetto del limite del trattamento accessorio complessivo previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/017, assicurando, comunque, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Inoltre, viene prevista, sempre per l'anno 2020, l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un fondo di 10 milioni di euro, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle maggiori prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale della polizia locale alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Per la copertura degli oneri pari, per l'anno 2020, ad euro 10 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126

Art. 116(Termini riorganizzazione Ministeri)

La disposizione interviene sui termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, prevedendo una proroga di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative. La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

Le disposizioni si limitano a prorogare la durata in carica degli attuali componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle more della nomina dei nuovi componenti. Esse, pertanto, **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)

Le disposizioni si limitano a prorogare la durata in carica del Garante per la protezione dei dati personali per le garanzie nelle comunicazioni, nelle more della nomina dei nuovi componenti. Esse, pertanto, **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



Art. 119 (Disposizioni per i magistrati onorari in servizio)

La presente disposizione, si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare si fa riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 1, rubricato *Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali tributari e militari*, del decreto-legge 8 marzo 2020, che ha stabilito al comma 1, che (a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto e sino al 22 marzo 2020) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legge, sono rinviate d'ufficio.

Con la norma in esame si intende intervenire in favore dei magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, attribuendo ai medesimi, in analogia a quanto disposto dall'articolo 16, del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 - che ha riconosciuto in favore dei lavoratori autonomi, (come indicati nel testo del predetto articolo), un'indennità mensile pari a 500 euro, per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività - un contributo economico pari a 600 euro mensili, per un massimo di tre mesi, parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

In via prudenziale, si stima che il costo complessivo per l'erogazione del predetto contributo economico mensile pari a 600 euro, da corrispondere ai 5.400 magistrati onorari che risultano attualmente in servizio, è pari ad euro 9.720.000,00 calcolato come di seguito riportato:

Numero Magistrati onorari in servizio ai sensi art. 1 D.lgs. 116/2017	Contributo economico mensile in euro	Costo totale contributo economico mensile in euro	Durata massima in mesi	Costo complessivo in euro per erogazione contributo economico in favore dei magistrati onorari per il periodo indicato di 3 mesi
5400	600	3.240.000,00	3	9.720.000,00

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, come indicato nel comma 3 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria"- "Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia, di cui al capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che reca uno stanziamento di euro 204.449.725 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022

ART. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)

La norma assegna al Ministero dell'istruzione, nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le risorse necessarie per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso alle medesime istituzioni scolastiche.

Si tratta di una spesa, prevalentemente in conto capitale, corrispondente a circa 10.000 euro per scuola. La somma è superiore al canone annuo per le licenze delle più diffuse piattaforme. Ogni scuola avrà, quindi, a disposizione anche risorse per acquisire dispositivi individuali (tablet, laptop) da assegnare agli studenti che ne abbiano maggiore necessità.

Il **comma 4** prevede una spesa di 9,30 milioni di euro per far fronte a 1.000 contratti per assicurare la presenza di un assistente tecnico almeno nelle scuole del primo ciclo di maggiori dimensioni, sino al termine delle attività didattiche dell'a.s. 2019/2020, ossia il 30 giugno 2020. In realtà poiché la norma mette a disposizione uno stanziamento di risorse pari a 2.096,74 euro mensili lordo Stato



per ciascuno dei 1.000 contratti, sufficiente a coprire circa 4,4 mensilità, e tenuto conto altresì dei tempi tecnici necessari all'attuazione della disposizione, si ritiene che i contratti stessi potranno essere stipulati con una scadenza successiva al 30 giugno, prossima piuttosto alla scadenza dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto 2020.

Al complessivo onere di 85 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

ART. 121

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)

La disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica limitandosi a disporre che le risorse già stanziare per i contratti di supplenza breve e saltuaria vengano spese per contratti al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche durante il periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche

ART. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19)

La disposizione prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con compiti di organizzazione, acquisizione e sostegno alla produzione dei beni necessari per contrastare l'emergenza. Viene altresì previsto che il Commissario possa avvalersi di società in house e soggetti attuatori, nonché, per il tramite del Capo Dipartimento della Protezione civile, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile e del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, oltre che di esperti in materie sanitarie e giuridiche

Agli oneri derivanti dall'acquisizione dei beni necessari per il contrasto all'emergenza e dalle attività previste dalla presente disposizione, si fa fronte nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze Nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario, cui si applicano in ogni caso gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 123 (disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

Dal punto di vista finanziario si rappresenta che le disposizioni in esame, che potranno trovare applicazione nei confronti di un limitato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi e per un periodo circoscritto, legato all'emergenza epidemiologica Covid-19, fino al 30 giugno 2020, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnalano, invece, i possibili effetti positivi derivanti dalla riduzione della popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari, sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture rispetto al riemerso fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.

Con specifico riferimento alle disposizioni che consentono l'utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo per i soggetti in detenzione domiciliare si rappresenta che la distribuzione degli stessi



avverrà secondo un programma adottato con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; inoltre l'applicazione dei dispositivi di controllo potrà avvenire quando accertata l'esistenza del consenso del condannato nonché accertata l'effettiva disponibilità degli strumenti e comunque all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare, con le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia del 2 febbraio 2001 e nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia. Attualmente, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il contratto in essere, di durata triennale, è in scadenza al 31 dicembre 2021 per un importo annuo di circa 7,7 mln di euro ed un onere complessivo di circa 23 mln di euro. Il contratto prevede fornitura e servizio di 1000 – 1200 braccialetti mese per l'intera durata contrattuale e, pertanto, con la facoltà per l'Amministrazione, nell'ambito della vigenza contrattuale, di installare circa 43.200 braccialetti. Ad oggi, in un arco temporale di 15 mesi ne sono stati attivati circa 5.200 con una media mensile di 350 dispositivi. La norma prevede l'installazione di circa 3.000 braccialetti fino al 30 giugno 2020 che sommati ai 5.200, già attivati, determinano un totale di 8.200 dispositivi. Tenuto conto del numero previsto contrattualmente – pari a 43.200 – si determina una ulteriore disponibilità per i prossimi 21 mesi pari a 35.000 dispositivi che risultano sufficienti a garantire l'ordinaria impiego degli stessi. Da rilevare comunque i tempi di acquisizione dei dispositivi che andranno scaglionati nell'intero periodo considerato atteso che, al momento e fino al 15 maggio ne risultano disponibili 2.600 rinviando l'impiego dei restanti al periodo successivo. Con riferimento, pertanto, alla sostenibilità degli oneri si rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione dell'interno, alla Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza - C.d.R. Dipartimento della Pubblica sicurezza - Programma 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia - Azione: "Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia", capitolo di bilancio 2558 "Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie", pg. 2 "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare" che reca uno stanziamento di € 11.212.767 per l'anno 2020, di € 21.212.767 per l'anno 2021 e di € 21.212.767 per l'anno 2022. Si rappresenta infine che la redazione di programmi rieducativi in favore dei condannati minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva, è una misura già prevista e adottata in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio e in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto. In tal senso, ai relativi adempimenti, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

La disposizione, intervenendo sulla disciplina delle licenze concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà con l'estensione temporale delle licenze godute sino al 30 giugno 2020, introduce modifiche normative di natura meramente procedimentale che **non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

Al **comma 1** si prevede la proroga dei termini per la procedura di concessione e l'avvio dei lavori per i progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriali sostenibile per i Comuni con

popolazione inferiore a 100 abitanti. **La disposizione non comporta oneri** tenuto conto che comunque gli adempimenti connessi all'erogazione delle risorse sono previsti nell'anno 2020.

Commi 2 e 3. La norma è diretta a prorogare alcuni termini del Codice delle assicurazioni private che scadono nel periodo di emergenza sanitaria, ovvero fino al 31 luglio 2020.

In particolare, al comma 2 si proroga di ulteriori quindici giorni il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza (che diverrebbe, così, operante per 30 giorni complessivi, considerato che la normativa vigente mantiene la garanzia operativa per quindici giorni dalla scadenza del contratto). La proroga serve ad agevolare le famiglie che potranno usufruire di 15 giorni di copertura assicurativa "bonus" nelle more della sottoscrizione di una nuova polizza RCA.

Al **comma 3**, si prorogano di 45 giorni i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone. La proroga si rende necessaria in quanto le attuali misure restrittive per contenere il contagio del coronavirus non consentono ai periti e ai medici legali di effettuare la propria attività entro i termini previsti dalla normativa vigente (60 giorni per i sinistri con solo danni a cose e 90 giorni per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso).

I commi 2 e 3 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 4 La disposizione è finalizzata a consentire all'Unioncamere e alle Camere di Commercio di realizzare specifici interventi volti a contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l'accesso al credito, determinate dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto agli eventuali oneri derivanti dagli interventi previsti si provvede a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci e l'erogazione di finanziamenti è realizzata con risorse reperite dai privati, nei limiti delle stesse, tenendo una contabilizzazione separata sia dei proventi conseguiti che delle corrispondenti erogazioni effettuate. Per quanto riguarda l'avvalimento di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding per l'acquisizione delle suddette risorse, non si prevedono oneri, atteso che gli enti interessati utilizzano, a tal fine, gli strumenti informatici ordinariamente in dotazione.

Art. 126 (disposizioni finanziarie)

Il comma 1, in relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al primo periodo.

Conseguentemente, i commi 2 e 3 si apportano i necessari aggiornamenti alla legge di bilancio 2020.

Il **comma 4** incrementa di 2.000 milioni per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Al **comma 5**, in considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23



dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, si prevede che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, siano disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il **comma 6** dispone la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1 in termini di maggiori interessi del debito pubblico e degli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031:

a) quanto a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 105;

b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo;

c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di euro per l'anno 2029 e 69 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

Il **comma 7** prevede un monitoraggio delle misure previste dal presente decreto ed autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti, ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le varie misure, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. In base al **comma 8** eventuali risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, dovranno essere versate dai soggetti responsabili delle misure entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione



dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il **comma 9** prevede che le risorse destinate dall'INPS all'attuazione delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Comma 10 La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a vincolare, per l'emergenza sanitaria, le risorse che si renderanno disponibili nell'ambito dei programmi comunitari 2014/2020.

La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di interventi in favore degli Stati membri per assicurare un supporto finanziario all'emergenza sanitaria.

L'iniziativa della Commissione europea prevede la possibilità di utilizzare in via prioritaria le quote di prefinanziamento relative all'annualità 2020, ma anche le residue risorse non ancora oggetto di certificazione a Bruxelles, relativamente ai programmi SIE 2014-2020, per sostenere spese nel settore sanitario, di supporto al capitale circolante delle PMI e ai regimi di lavoro a tempo determinato necessarie a fronteggiare l'attuale situazione di crisi.

Le risorse in parola potranno essere utilizzate nell'ambito di ciascun programma operativo a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari attualmente vigenti ed a seguito della riprogrammazione dei medesimi programmi.

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1; inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, dovrà essere effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

1 / MAR. 2020

